



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

Regolamento comunale per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati

(Modificazioni successive)

Delibera di C.C. n. 21/64830 del 03/12/2007

Delibera di C.C. n. 23/25406 del 12/05/2008

Delibera di C.C. n. 19/97413 del 13/12/2010

Delibera di C.C. n. 6/30883 del 03/06/2013

Delibera di C.C. n. 3/66782 del 14/07/2015

Delibera di C.C. n. 3/51648 del 14/07/2015

Delibera di C.C. n. 40919 del 28/04/2016

Testo coordinato con delibera del C.C. n. 3/57265 del 31/05/2021

Testo coordinato con delibera C. C. n. 14 del 13/03/2023)

INDICE

Numero articolo	Descrizione
	Fonti legislative, regolamentari, deliberative e documentali di riferimento
	TITOLO I – Disciplina generale degli impianti e mezzi pubblicitari
1	Oggetto e ambito di applicazione
2	Definizione di centro abitato
3	Definizione dei mezzi pubblicitari stradali
4	Altre definizioni
	TITOLO II – Norme comuni a tutte le fattispecie pubblicitarie
	Capo I – Criteri generali
5	Criteri generali di ammissibilità degli impianti e dei mezzi pubblicitari
6	Dimensioni massime
7	Impianti e mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio
8	Impianti e mezzi pubblicitari nelle aree di parcheggio ad uso pubblico
9	Cartelli ed altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi di pubblica utilità per gli utenti della strada
10	Mezzi pubblicitari connessi alle attività sanitarie - ABROGATO
	Capo II – Condizioni di installazione – divieti e deroghe
11	Installazioni vietate
12	Divieti sulle strade extraurbane comunali
13	Divieti e distanze sulle strade interne ai centri abitati
14	Divieti e limitazioni per le zone protette e gli ambiti di tutela paesaggistica
15	Esclusioni e deroghe
	TITOLO III – Caratteristiche strutturali delle forme pubblicitarie
16	Cartelli
17	Targhe di esercizio e pubblicitarie
18	Insegne
19	Preinsegne
20	Sorgenti luminose
21	Striscioni, locandine, stendardi, bandiere
22	Manifesti e impianti affissionali
23	Segni orizzontali reclamistici
24	Bacheche
25	Tende solari
26	Vetrofanie
26 bis	Impianti pubblicitari di servizio
	TITOLO IV – Altre forme di pubblicità
27	Pubblicità fonica
28	Pubblicità su i veicoli
29	Espositori temporanei
30	Cartelli ed espositori nei cantieri edili
	TITOLO V - Limiti zionali territoriali per l'esposizione pubblicitaria
31	Zone ed aree di attività concentrate
32	Aree e zone soggette a particolari tutele paesaggistiche
	TITOLO VI – Autorizzazione, competenza e procedimento amministrativo
33	Competenza
34	Domanda e documenti obbligatori

35	Diritti per operazioni tecnico-amministrative di istruttoria
36	Istruttoria amministrativa e rilascio autorizzazione
37	Validità dell'autorizzazione
37 bis	Deroghe
38	Casi particolari
39	Modifica del messaggio pubblicitario
39 bis	Variazione della tipologia del mezzo pubblicitario autorizzato
40	Rinnovo dell'autorizzazione
41	Subentro
42	Obblighi del titolare dell'autorizzazione
43	Targhetta di identificazione
44	Decadenza e revoca dell'autorizzazione
45	Vigilanza
46	Sanzioni
	TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie
47	Disposizioni finali e transitorie
48	Entrata in vigore

**Fonti legislative, regolamentari, deliberative
e documentali di riferimento**

Le fonti cui il presente regolamento si ispira sono:

- Legge n. 689/1981 – Modifiche al sistema penale (artt. 32/39).
- Legge n. 46/1990 – Norme sulla sicurezza degli impianti e s.m.i.
- Legge n. 241/1990 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.
- Legge n. 175/1992 – Norme sulla pubblicità sanitaria e successive modificazioni e integrazioni.
- D.Lgs. n. 285/1992 - Codice della Strada (C.d.S.) e successive modifiche e integrazioni.
- D.P.R. n. 495/1992 - Regolamento di esecuzione del Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni.
- D.Lgs. n. 360/1933 – Disposizioni correttive ed integrative del C.d.S.
- L.160/2019 art. 1 comma 816 e seguenti e s.m.i., e disposizioni regolamentari adottate.
- D. Lgs. n. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio e s.m.i.
- D. Lgs. n. 156/2006 - Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali.
- D. Lgs. n. 157/2006 - Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio.
- Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per brevità di seguito: Regolamento del canone unico.
- Regolamento comunale di Polizia Urbana.
- Piano generale degli impianti pubblicitari.
- Delibera di sospensione del rilascio delle autorizzazioni per l'installazione di nuovi impianti pubblicitari permanenti sul territorio comunale – Verbale 22/33232/2007.
- Progetto e realizzazione del sistema di segnaletica di orientamento pedonale - turistico per il centro storico (provvedimento reperibile presso l'ufficio competente per materia).
- Nota della Regione Emilia Romagna in materia sanitaria n. 54922/2008: Art. 25 c. 1, della Legge Regionale n. 4/2008.
- Piano Strutturale Comunale- P.S.C. – C. C. del 16.04.2009 Prot. Gen. 21901/2009.

TITOLO I - DISCIPLINA GENERALE DEGLI IMPIANTI E MEZZI PUBBLICITARI
--

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

[1] Il presente regolamento disciplina l'installazione dei mezzi e impianti pubblicitari nei centri abitati del Comune di Ferrara, nelle loro varie forme e tipologie previste e consentite dal C.d.S. (D. Lgs. n. 285/92) e dal Regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 495/92), nonché le modalità d'impianto e collocazione, di autorizzazione, di esercizio, di vigilanza, oltre che le procedure sanzionatorie relative.

[2] Il regolamento, in conformità anche alle prescrizioni del Piano generale degli impianti pubblicitari (approvato in data 16/10/2006, p.g. 36099/2006 e s.m.i.) e al vigente regolamento del Canone Patrimoniale Unico disciplina le modalità di installazione e le ubicazioni possibili dei manufatti e degli impianti di pubblicità e propaganda, secondo le varie denominazioni o classificazioni, da collocare lungo le strade o in vista delle stesse, o su aree pubbliche o d'uso pubblico.

[3] Il regolamento si applica entro i centri abitati del territorio comunale, così come individuati e segnalati ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto 8) e art. 4 del C.d.S.

[4] Sulle strade comunali esterne ai centri abitati, il presente regolamento si applica limitatamente alle caratteristiche tecniche strutturali, alle modalità d'impianto, alla collocazione e alle dimensioni dei manufatti ed impianti pubblicitari, conformemente alle prescrizioni dettate in materia di pubblicità - effettuata con qualunque mezzo e/o forma - sulle strade fuori dai centri abitati o in vista delle stesse, dal Codice della strada e dal relativo D.P.R. di esecuzione.

Art. 2 - Definizione di centro abitato

[1] Ai sensi dell'art. 3, comma 1 comma 8) del C.d.S. si definisce centro abitato la parte di territorio comunale entro cui sorge "un insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme d'edifici, s'intende un raggruppamento continuo di fabbricati, ancorché intervallati da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico, con accessi veicolari o pedonali sulla strada".

Art. 3 - Definizione dei mezzi pubblicitari stradali

[1] E' adottata la definizione delle forme e dei mezzi pubblicitari previsti dal vigente art. 47 (commi 1-10) del D.P.R. n. 495/92 in combinato disposto con le indicazioni dell'art. 23, comma 9), del C.d.S.

[2] Le definizioni riportate all'art. 47 (commi 1-10) del D.P.R. n. 495/92 sono valide per l'applicazione dei successivi articoli relativi alla pubblicità, nei suoi riflessi sulla sicurezza stradale.

[3] Si intendono "pertinenze accessorie" gli spazi e le aree private limitrofe o contigue alla sede dell'attività, poste al servizio anche non esclusivo della stessa. Nel caso di utilizzazione della stessa pertinenza accessoria, da parte di più soggetti, le insegne devono essere uniformate per dimensioni e punto d'installazione.

Art. 4 – Altre definizioni

[1] Tenuto conto delle denominazioni utilizzate nel tempo per consuetudine, cui si aggiungono quelle in uso presso le aziende produttrici di manufatti pubblicitari, sono individuati e definiti i seguenti ulteriori mezzi pubblicitari stradali che sono assimilati a quelli previsti dall'art. 47 del D.P.R. n. 495/92 (*per quanto non definito nel seguente articolo si rimanda al vigente Piano Generale degli Impianti, per brevità PGI*):

- Bachecca (tipologia: *impianto pubblicitario di servizio*). E' considerato il manufatto bidimensionale, costituito da vetrinetta apribile o senza vetri, supportato da idonea struttura di sostegno, installato a parete o su apposito sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi e informazioni di pubblico interesse, esercitate da Enti pubblici, associazioni, partiti politici, organismi sindacali, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, anche fuori dalla sede propria. Può essere utilizzata a parete, nella sede propria dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande e degli alberghi, per l'esposizione di prezzi connessi ad elenchi prodotti o prestazioni di servizi. Può essere luminosa per luce propria o per luce indiretta.
- Bandiera (tipologia: *standardo*). E' considerato l'elemento bidimensionale realizzato in materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità, vincolato da un lato ad una superficie di appoggio anche se non aderente alla stessa, finalizzata alla pubblicizzazione di marchi, simboli e prodotti nella sede dell'attività esercitata, con esclusione della bandiera nazionale e delle altre riconosciute legalmente dallo Stato, o di quelle che rappresentano gli Enti pubblici in generale, le organizzazioni politiche e sindacali, le associazioni senza finalità di lucro legalmente riconosciute. Può essere luminosa per luce indiretta.
- Trespolo polifacciale o totem così come identificato alla scheda 2, allegato D – schede distributive – del Piano generale degli impianti pubblicitari.
- Manifesto. Si definisce l'elemento monofacciale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, su appositi supporti e superfici anche bidimensionali o bifacciali, diversi in ogni caso dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso per luce propria, né per luce indiretta.
- Plafone (tipologia: *insegna*). Manufatto bidimensionale, realizzato con materiali di qualsiasi natura e supportato da idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla pubblicizzazione di marchi e simboli o prodotti, installato nella sede dell'attività alla quale si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminoso per luce propria o indiretta, nei limiti indicati negli articoli successivi.
- Plancia (tipologia: *impianto di pubblicità e di propaganda*). Manufatto di piccole dimensioni (70 x 100), realizzato con materiali cartacei o plastici, anche bifacciale, per la propaganda di manifestazioni varie e/o spettacoli teatrali, sportivi e circensi, installato provvisoriamente a lato delle strade, su appositi sostegni per la durata della manifestazione cui si riferisce. Tali plance o cavalletti e cartelli temporanei di dimensioni 70 x 100 max, utilizzati per iniziative di carattere temporaneo (es. fiere, sagre e circhi) vanno collocate secondo i seguenti criteri di localizzazione individuati in deroga alle distanze normalmente previste:

- dovranno essere posti ad una distanza di almeno 30 mt. dalle intersezioni stradali o dal più vicino punto di incidenza con quelle canalizzate o regolate da rotatoria;
 - alla distanza di almeno 1,50 mt. dal ciglio o dalla carreggiata stradale;
 - nel rispetto delle distanze dai segnali stradali di pericolo e di prescrizione per le diverse tipologie di strade, e ad almeno 12,50 mt. dagli altri mezzi o impianti pubblicitari;
 - di norma le strade in cui poter collocare tali cartelli sono le seguenti: Via Padova, Via Ricostruzione, Via Lavezzola, via Romito, Via Dei Calzolai, Via Venezia, Via Bentivoglio, Via Marconi, Via Michelini, Via Eridano, Via Modena, Via Cento, Via della Canapa (solo lato opposto al Parco Urbano), Viale Po (dal sottopasso verso la via Padova), via Schiavoni, via Arginone, via del Lavoro, via Maverna, via Ferraresi, via Beethoven, via Veneziani, via Bologna (dalla rotatoria con via Wagner verso la periferia), via Ravenna (dalla rotatoria con via Wagner al limite del territorio comunale), via Comacchio (dalla rotatoria ingresso nuova Conad al limite del territorio comunale), via Pomposa (dall'incrocio con la via Pontegradella al limite del territorio comunale), via Pontegradella, via Carretti, via Carli, via Pannonius, via Copparo (dalla rotatoria con via Caretti al limite del territorio comunale). L'esposizione, conforme alle succitate disposizioni, sono limitate al periodo di 20 giorni (complessivamente tra quelli antecedenti e quelli successivi) allo svolgimento della manifestazione pubblicizzata, fatto salvo il periodo di svolgimento della manifestazione stessa.
- Poster (tipologia: *cartello*). Manufatto bidimensionale, di grandi dimensioni, con una sola o con entrambe le facciate finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente o tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi ecc.. Può essere luminoso, per luce propria o illuminato, per luce indiretta nei limiti indicati nei successivi articoli e nella scheda n. 9 del vigente PGI. Si definiscono impianti di grandi dimensioni quelli di cm. 600 x cm. 300.
 - Rotor (tipologia: *impianto di pubblicità e propaganda*). Manufatto di grandi dimensioni, bifacciale, finalizzato alla diffusione di più messaggi pubblicitari o propagandistici, attraverso meccanismi di rotazione della grafica di composizione o dell'immagine, aventi periodo di variabilità non inferiore a 20". Può essere luminoso per luce propria o illuminato, per luce indiretta, nei limiti indicati nei successivi articoli.
 - Impianto a Led: elemento mono o bifacciale, dotato di display digitale, assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali e di forma, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari permanenti luminosi variabili con frequenza non inferiore a 20" tra un messaggio pubblicitario e l'altro.
 - Targa (tipologia: *insegna*). E' considerata la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e marchi, costituita da un manufatto monofacciale, realizzata con materiali di qualsiasi natura ed installata a parete nella sede dell'attività alla quale si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa in aderenza ad una superficie verticale. Può essere luminosa per luce propria o indiretta nei limiti indicati nei successivi articoli.
 - Tenda solare (tipologia: *insegna*). Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata su elementi

mobili, prevalentemente di tessuto, oppure, realizzata e installata con altri materiali simili, sulle protezioni delle vetrine degli esercizi imprenditoriali in genere, oppure sulle protezioni di mostre all'aperto e di prodotti, o anche, sulle protezioni delle distese di tavoli e sedie in esercizi pubblici all'aperto.

- Totem (tipologia: *insegna*). Manufatto, finalizzato alla pubblicizzazione di più messaggi pubblicitari, riferiti alle attività o ai prodotti, installato a terra nella sede dell'esercizio imprenditoriale di riferimento. Può essere anche al servizio di più imprese, concentrate all'interno di una stessa area privata edificata, o struttura edilizia polifunzionale.
- Vetrofania (tipologia: *insegna*). Scritta in caratteri alfanumerici effettuata con pellicole auto adesive e semitrasparenti di simboli e di marchi, oppure di messaggi pubblicitari relativi all'attività o alle cose prodotte dai predetti esercizi, applicate nella parte interna delle vetrine delle attività commerciali.
- Palina attesa bus (tipologia: *impianto pubblicitario di servizio*) per la segnalazione delle fermate delle corriere di linea, posta su palo a bandiera, completata da spazio pubblicitario bifacciale, della dimensione massima di cm. 100x150 per lato, collocata esclusivamente nelle fermate delle corriere di linea, opportunamente individuate dai soggetti competenti.
- Transenne parapetonali (tipologia: *impianti pubblicitari di servizio*) elementi di arredo urbano, fissati al suolo, finalizzati alla delimitazione e alla protezione di marciapiedi e spazi ad uso ciclopedonale. Sono consentite, all'interno delle transenne, installazioni di
- Quadri espositivi per la diffusione di messaggi pubblicitari, monofacciali, rivolti verso la pista ciclopedonale, nei limiti di superficie disponibile all'interno della transenna, sentito il parere del Servizio Mobilità e Traffico, competente per stabilire l'opportunità di collocare gli impianti di pubblica utilità in oggetto.
- Cestini getta carta (tipologia: *impianti pubblicitari di servizio*) elementi di arredo urbano sui quali è possibile collocare n. 2 messaggi pubblicitari della superficie di cm. 70x100 ciascuno.
- Strutture poste in aree di parcheggio al servizio di centri commerciali: in aderenza alle strutture (a tettoia, cupola, o altra figura geometrica) adibite allo stazionamento/custodia dei carrelli, collocate all'interno delle aree di parcheggio dei centri commerciali, è possibile installare messaggi pubblicitari sulle fiancate laterali interne ed esterne e sulle mezzelune ovvero altra figura geometrica posta a copertura della struttura.
- Cavalletti espositori per menù (come da scheda distributiva n. 18 allegata al PGI) secondo i seguenti criteri di localizzazione:
 - a) sarà consentito un solo cavalletto per ogni attività di somministrazione di alimenti e bevande;
 - b) se il cavalletto espositore del menù è collocato all'interno della vetrina o della porta d'ingresso, di superficie minore o uguale a ½ metro quadrato, sempre che non riporti il nome del negozio o la ragione sociale dell'esercizio, non è dovuta l'imposta comunale sulla pubblicità;
 - c) se il cavalletto espositore del menù è collocato all'interno della distesa: c1) si può collocare sulla struttura esistente o di progetto; c2) si può collocare in prossimità della stessa (max. cm. 50);

- d) il cavalletto espositore del menù si può collocare in aree limitrofe/adiacente al locale/all'interno dei confini dell'attività nel pieno rispetto della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (su marciapiede: luce libera di almeno cm. 120);
- e) all'intersezione più vicina nel rispetto di quanto prevede il Codice della Strada (locali con particolari problematiche di visibilità).

L'eventuale indicazione del nome del negozio o della ragione sociale, circoscritti da opportuna cornice che ne riduca la superficie a 300 centimetri quadrati, non sono soggetti del canone unico patrimoniale.

TITOLO II - NORME COMUNI A TUTTE LE FATTISPECIE PUBBLICITARIE

Capo I – Criteri generali

Art. 5 - Criteri generali di ammissibilità degli impianti e dei mezzi pubblicitari

[1] L'installazione dei cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari, deve rispettare il criterio di un equilibrato e corretto inserimento, sia ambientale che estetico ed architettonico, entro i limiti quantitativi e le tipologie indicate dal Piano generale degli impianti pubblicitari.

Al fine di garantire il rispetto dei limiti quantitativi fissati dal Piano generale degli impianti pubblicitari e delle prescrizioni introdotte dal presente Regolamento ai successivi art. n. 14 e n. 32, in conformità alle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica sulla collocazione degli impianti pubblicitari lungo determinati itinerari stradali, le autorizzazioni relative a tutti gli impianti in essere saranno sottoposte ad una verifica di compatibilità rispetto alle prescrizioni del presente Regolamento ed il loro rilascio avverrà nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui all'art. 34.

[2] La collocazione dei cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari, entro i centri abitati appartenenti al Comune di Ferrara ed entro i tratti di strada comunali extra urbani per i quali è imposto un limite di velocità permanente non superiore a 50 km/h, è autorizzato ed effettuato, ove non vietato, nel rispetto delle condizioni specifiche e delle prescrizioni normative indicate nelle autorizzazioni.

[3] I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari precitati, devono essere realizzati nelle loro parti strutturali, con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Nel caso in cui le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi, da queste previste, deve essere documentato con gli allegati da presentare, unitamente alla domanda, per il rilascio dell'autorizzazione. Per tutto quanto non previsto nel presente comma si rimanda all'art. 5 del vigente Piano Generale degli Impianti e alle schede distributive allegate.

[4] Gli impianti pubblicitari non possono essere collocati a ridosso delle abitazioni, quando tale installazione per le dimensioni del manufatto sia d'impedimento o di preclusione, anche parziale, alla visibilità esterna dalle finestre dell'immobile, prospettanti l'area interessata all'installazione o la strada pubblica.

[5] L'installazione dei cartelli e degli "altri mezzi pubblicitari" (come definiti al precedente art. 3), deve essere attuata in modo che la parte inferiore del quadro espositivo risulti ad una distanza dal suolo stradale di riferimento, non minore di 150

cm, salvo diverse distanze previste da altre norme del presente Regolamento o del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

[6] L'affissione di manifesti, avvisi e fotografie, il cui formato si sviluppa su multipli di cm. 70 x cm. 100, è effettuata solamente su impianti per le affissioni, le cui specificità e caratteristiche sono determinate dal Piano generale degli impianti pubblicitari sopra richiamato, nell'ambito delle strutture di arredo stradale. I cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari precedentemente indicati, devono avere sagoma regolare, non confondibile con la segnaletica stradale e in particolare con la forma del disco o del triangolo.

[7] Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente se riferito al colore rosso, quando il luogo di collocazione, è progettato in prossimità delle intersezioni stradali e delle intersezioni semaforizzate. In generale, è necessario evitare che il colore rosso dei cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari, costituisca sfondo prospettico dei segnali di pericolo e di prescrizione, tanto da limitarne la chiara percezione entro gli spazi di avvistamento prescritti dal regolamento di attuazione del Codice della strada. L'uso del colore rosso, deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi aziendali regolarmente registrati o depositati, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del vigente Piano Generale degli Impianti.

[8] Le insegne luminose, i cartelli luminosi e gli altri mezzi e sorgenti comunque luminosi, devono avere luce fissa e non intermittente. In deroga a quanto indicato al comma precedente, è consentita l'installazione provvisoria di sorgenti luminose di debole intensità (max. 75 watt per punto luminescente), del tipo festoni e luminarie, anche intermittenti, in occasione di particolari ricorrenze o festività.

[9] La croce rossa, anche se luminosa, è riservata esclusivamente per indicare strutture sanitarie pubbliche e luoghi di pronto soccorso, fino al limite di mq. 2 totali.

[10] La croce verde, anche se luminosa, è consentita esclusivamente per indicare farmacie, fino al limite di mq. 2 totali.

[11] La croce azzurra, anche se luminosa, è consentita esclusivamente per indicare strutture di assistenza farmaceutica veterinaria, fino al limite di mq. 2 totali.

[12] Le parafarmacie possono essere segnalate con manufatti purché le distinguano dalle farmacie.

Art. 6 - Dimensioni massime

[1] Sulle strade comunali esterne ai centri abitati, le dimensioni massime dei cartelli, insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono quelle stabilite dall'art. 48 del D.P.R. n. 495/92..

[2] Dentro il centro abitato, le dimensioni massime delle insegne di esercizio, non possono superare mq. 20, se parallele all'asse longitudinale della strada e mq. 8 se trasversali alla carreggiata stradale, eccetto quelle ammesse ed ubicate all'interno del centro storico, *Classificato ambito Centro Storico come individuate dal PSC*, per le quali non può essere superato il limite di 4 mq.

[3] La superficie massima utilizzabile per l'esposizione delle insegne sui fabbricati, non può essere in ogni caso superiore al 15% del prospetto del fabbricato medesimo.

[4] La superficie del manufatto pubblicitario di qualunque specie è calcolata in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi.

[5] La superficie degli impianti e dei mezzi pubblicitari di qualunque specie, entro cui sono contenuti i simboli, marchi aziendali, grafiche in genere, è rappresentata e calcolata, agli effetti dimensionali dell'impianto, sui limiti più esterni della cornice di contenimento.

Art. 7 - Impianti e mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio

[1] Nelle stazioni di servizio per erogazione di carburanti e nelle contigue e pertinenti aree di parcheggio, possono essere installati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari, come previsto dall'art. 52 del D.P.R. 495/92, la cui superficie complessiva non può superare il 5% delle aree occupate dalla stazione e dai relativi parcheggi.

[2] La collocazione delle precitate tipologie pubblicitarie, deve essere contenuta all'interno dei limiti proprietari o di concessione delle predette stazioni di servizio.

[3] Dal computo delle superfici dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, sono esclusi i messaggi attinenti a servizi prestati presso la stazione di servizio.

Art. 8 - Impianti e mezzi pubblicitari nelle aree di parcheggio pubbliche e ad uso pubblico

[1] Nelle aree di parcheggio aperte all'uso pubblico, circoscritte e delimitate appositamente per la sosta dei veicoli, in genere al servizio di complessi commerciali, o nella prossimità di servizi di pubblica utilità, l'installazione delle forme pubblicitarie previste dal Regolamento può essere effettuata nel rispetto delle distanze dalla strada confinante o dalle intersezioni vicine, in modo da non ingenerare i problemi di sicurezza previsti dall'art. 23 del C.d.S.

[2] Quando il parcheggio, all'interno dell'area di utilizzazione, è delimitato da apposite zone di sosta, suddivise da elementi fissi con essenze di verde di arredo o da piantumazioni di vario genere, l'installazione delle varie tipologie è possibile sulle anzidette suddivisioni, anche in deroga alle distanze da altri consimili impianti, richiamate dal Regolamento agli art. 11 e 12.

[3] L'installazione di impianti di grandi dimensioni potrà essere limitata ad un'unica faccia, collocando il messaggio pubblicitario rivolto verso l'interno del parcheggio. Qualora la pubblicità fosse visibile dall'esterno, l'eventuale collocazione dell'impianto sarà oggetto di valutazione da parte degli uffici coinvolti nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione secondo i criteri di compatibilità, sicurezza ed esteticità e di rispetto della normativa vigente.

[4] E' possibile consentire la collocazione di impianti pubblicitari bifacciali all'interno delle aree di parcheggio contrassegnate da stalli di sosta contrapposti ed anche a ridosso dei muri perimetrali di recinzione. Tali impianti dovranno essere collocati in allineamento tra di loro almeno alla distanza di metri 3 l'uno dall'altro, calcolata tra gli angoli esterni della cornice espositiva.

Art. 9 - Cartelli ed altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi di pubblica utilità per gli utenti della strada

[1] Lungo le strade e nelle aree adibite a parcheggio pubblico, possono essere installati cartelli pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi di pubblica utilità per gli utenti della strada, come definiti al comma 7, art. 47 del D.P.R. 495/92, nell'ambito dell'arredo urbano e stradale, limitatamente alle tipologie di seguito precisate:

- pensiline delle fermate dei mezzi di trasporto collettivo;
- orologi stradali;
- quadri topografici e carte toponomastiche;
- paline attesa bus;
- transenne parapetonali;
- cestini getta carta.

[2] La possibilità prevista al comma precedente, non può essere accordata:

- in corrispondenza o vicinanza di emergenze architettoniche e/o storiche e monumentali e nelle zone classificate dallo strumento urbanistico generale vigente "*Classificato ambito Centro Storico come individuate dal PSC*", comprese nel loro cono ottico di visibilità;
- l'Amministrazione comunale potrà concedere con proprio provvedimento l'autorizzazione alle installazioni pubblicitarie sulle panchine e sulle rastrelliere portabici.

[3] Resta inoltre esclusa la possibilità di utilizzare come sostegno di qualunque mezzo pubblicitario i pali degli impianti di illuminazione pubblica.

Art. 10 - Mezzi pubblicitari connessi alle attività sanitarie - *ABROGATO*

Capo II – Condizioni di installazione – divieti e deroghe

Art. 11 – Installazioni vietate

[1] In via generale è vietata ogni installazione lungo le strade o in loro vista, di insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, o altre forme pubblicitarie sopra descritte, visibili dai veicoli in transito sulle strade, che per forma, dimensioni, colori, disegno e ubicazione, possano determinare confusione con la segnaletica stradale, renderne difficile la comprensione, o ancora, ridurre la visibilità o l'efficacia, arrecare disturbo visivo agli utenti della strada, distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.

[2] In ogni caso, detti impianti non devono costituire intralcio o impedimento, alla circolazione dei veicoli, alla mobilità delle persone invalide o con ridotta capacità motoria.

[3] E' altresì vietata l'installazione, la posa o l'esposizione di:

- a. cartelli e altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le forme pubblicitarie luminose che possono generare abbagliamento;
- b. qualunque tipo d'installazione pubblicitaria sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate diversa dalla prescritta segnaletica stradale dell'Ente proprietario della strada;
- c. qualunque segnale di preinsegna o tabella direzionale per qualsiasi attività d'impresa, sia singola che in gruppo, all'interno delle intersezioni stradali sia del

tipo a rotatoria sia costituite da isole, con o senza arredo stradale, fatto salvo per la pubblicità sulle paline delle fermate per autobus di linea, la cui installazione deve avvenire in conformità alle disposizioni del presente Piano generale degli impianti pubblicitari e del Regolamento;

- d. ogni forma di pubblicità lungo e in vista dei tracciati stradali internazionali, delle autostrade, delle strade extraurbane principali (art. 2, c/2 del Codice della strada) e dei relativi accessi;
- e. di pubblicità relativa ai veicoli, sotto qualsiasi forma, che per contenuto, significato o finalità, sia in contrasto con le norme di comportamento prescritte dal Codice della strada;
- f. messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e di cigli stradali;
- g. segni orizzontali reclamistici su strade e aree ad uso pubblico e assimilate, se non riferite a pubbliche manifestazioni, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse e non oltre le 24 ore successive al loro compimento, ristrette in ogni caso, al percorso delle manifestazioni pubbliche o sportive;
- h. striscioni che non siano promozionali di manifestazioni pubbliche e spettacoli. In tali occasioni, l'esposizione può essere eseguita al massimo sino al mese precedente la manifestazione o lo spettacolo, al periodo di svolgimento e non oltre le 24 ore successive alla sua conclusione. In ogni caso, tra gli striscioni deve intercorrere uno spazio di posa, di almeno 300 metri nelle strade esterne al centro storico e di 200 metri nelle strade interne classificate *ambito centro storico come individuate dal PSC*, eccetto le strade indicate nell'allegato A, del Piano generale degli impianti pubblicitari, dove è imposto il divieto assoluto;
- i. locandine, stendardi e bandiere, che non siano di promozione o propaganda per manifestazioni pubbliche e di spettacolo, o anche imprenditoriali (limitatamente queste ultime, al lancio di nuove proposte commerciali in spazi o aree esterne al centro storico, *classificato ambito Centro Storico come individuate dal PSC*. Tutte le esposizioni, conformi alle precitate disposizioni, sono però limitate al periodo di svolgimento della manifestazione, sino al mese precedente e non oltre le 24 ore successive al suo compimento;
- j. striscioni, locandine, stendardi, bandiere, a distanza inferiore a m. 50, dai cartelli e altri mezzi pubblicitari, anche lungo tracciati extraurbani di strade comunali, per i quali, è imposto un limite permanente di velocità non superiore a 50 Km. orari. Nelle strade interne al centro storico classificate *ambito Centro Storico come individuate dal PSC*, l'installazione di stendardi, locandine e bandiere è vietata;
- k. cartelli o altri mezzi pubblicitari, lungo le strade o in loro vista, se ubicati nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli di tutela ambientale (bellezze naturali o paesaggistiche), di tutela di edifici storici e monumentali o di luoghi di interesse storico o artistico, in particolare lungo le strade perimetrali esterne alla cinta delle Mura Estensi, salvo quanto previsto dal successivo art. 14;
- l. è comunque vietata l'affissione di manifesti al di fuori degli appositi supportiaffissionali.

[4] E' vietata, inoltre, l'installazione di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari nei seguenti punti:

- sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette, sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- in corrispondenza delle intersezioni stradali;
- lungo le curve, come definite dall'art. 3, comma 1, punto 20 del Codice della Strada.
- sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata, in terreni di qualsiasi natura e con pendenza superiore a 45°;
- in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi indicati dalla

relativa segnaletica;

- sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e segnalamento;
- sui pali di supporto degli impianti di pubblica illuminazione.

Art. 12 - Divieti sulle strade extraurbane comunali

[1] Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, sulle strade extraurbane comunali, nelle quali è imposto un limite permanente di velocità non superiore a km/h. 50, ai sensi dell'art. 51, commi 2 e 3 del vigente D.P.R. 495/92 e sue successive modifiche, può essere autorizzato ed effettuato nel rispetto delle distanze minime di seguito precisate:

- a) metri 1,5 dalla carreggiata, in presenza di marciapiede;
- b) metri 3 dal limite della carreggiata, in assenza di marciapiede;
- c) 100 metri dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- d) 250 metri prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) 150 metri prima dei segnali di indicazione;
- f) 100 metri dopo i segnali di indicazione;
- g) 100 metri dal punto di tangenza delle curve, come definite dall'art. 3 comma 1, punto 20 del C.d.S.;
- h) 250 metri prima delle intersezioni;
- i) 100 metri dopo le intersezioni;
- j) 200 metri dagli imbocchi delle gallerie e sottopassi.

[2] Le distanze precitate sono applicate secondo le singole direttrici di marcia.

[3] L'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, lungo le strade o in vista delle stesse, ubicate fuori dell'abitato, è inoltre vietato:

- a) Sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue, eccetto quelle che hanno una larghezza superiore a metri quattro.
- b) In corrispondenza delle intersezioni.
- c) Lungo le curve come definite dall'art. 3, comma 1, punto 20 del Codice della strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza.
- d) Sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata, in terreni di qualsiasi natura ependenza superiore a 45°.
- e) In corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati.
- f) Sui ponti e sottoponti non ferroviari.
- g) Sui cavalcavia stradali e loro rampe.
- h) Sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento, fatto salvo per le transenne parapetonali nel rispetto dei limiti previsti dal Piano degli impianti pubblicitari e dal presente Regolamento.

Art. 13 - Divieti e distanze sulle strade interne ai centri abitati

[1] Oltre ai divieti e limiti indicati nei precedenti articoli, dentro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane comunali per i quali, in considerazione di particolari

situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità inferiore o pari a 50 Km/h, si applicano i divieti e le distanze in tutti i punti indicati dall'art. 51 del D.P.R. n. 495/92, rispettivamente al comma 3 e al comma 4, del predetto Regolamento di esecuzione del C.d.S., e come stabilito all'art. 5 del Piano generale degli impianti pubblicitari, come di seguito precisato:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue, eccetto quelle che hanno una larghezza superiore a metri quattro;
- b) in corrispondenza delle intersezioni e in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- c) lungo le curve, come definite dall'art. 3, comma 1, punto 20 del C.d.S. e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata, in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- f) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- g) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento, fatto salvo per le transenne parapetonali, nel rispetto dei limiti previsti dal Piano generale degli impianti pubblicitari e del presente Regolamento;
- h) a distanza inferiore a 3,00 metri dal ciglio stradale o dalla carreggiata, con la cornice dell'espositore più vicina alla sede stradale, sulle strade urbane di scorrimento e sulle strade di quartiere, la distanza non può essere inferiore a 50 metri prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- i) a distanza inferiore a 3,00 metri dal ciglio stradale o dalla carreggiata con la cornice dell'espositore più vicina alla sede stradale, sulle strade locali, la distanza non può essere inferiore a 30 metri prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- j) a distanza inferiore a 3,00 metri dal ciglio stradale o dalla carreggiata con la cornice dell'espositore più vicina alla sede stradale, la distanza non può essere inferiore a 25 metri dagli altri cartelli e dai mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo, di prescrizione, e gli impianti semaforici e le intersezioni.
- k) nel caso in cui in corrispondenza del sito di progettata installazione dell'impianto pubblicitario e lateralmente alla sede stradale siano presenti, a distanza inferiore a metri 3,00 dalla carreggiata, costruzioni fisse o recinzioni in muratura, è ammessa l'installazione parallelamente all'asse stradale degli impianti pubblicitari in aderenza alle costruzioni fisse o alle recinzioni in muratura.

[2] All'interno dell'abitato, inoltre, è vietata l'installazione di:

- a) insegne e altri mezzi pubblicitari, su palina o a bandiera, quando il manufatto pubblicitario invade la carreggiata stradale;
- b) insegne e impianti pubblicitari di qualunque tipo, sui parapetti di balconi, terrazze e cornici dei tetti, dentro le luci delle finestre, sulle facciate degli edifici adibiti esclusivamente ad uso residenziale, nelle arcate frontali e di testa dei portici, prospicienti la strada pubblica;
- c) impianti pubblicitari, a messaggio variabile, con frequenza inferiore a 20", tra un messaggio esposto e l'altro;
- d) insegne e altri manufatti luminosi per luce diretta o indiretta, la cui intensità luminosa sia superiore a 150 candele per mq.;

- e) manufatti pubblicitari, indicati al precedente comma, a distanza inferiore a m. 3 dalla sede stradale, anche se collocati parallelamente all'asse longitudinale della strada, quando il tratto di strada interessato all'installazione non è rettilineo;
- f) manufatti pubblicitari isolati e luminosi per luce propria o per luce indiretta, con esclusione delle insegne di esercizio, a distanza inferiore a mt. 50, dall'area di intersezione stradale o dal più vicino punto di incidenza con intersezione canalizzata o rotonda;
- g) manufatti pubblicitari di qualunque specie, luminosi per luce propria o per luce indiretta, la cui intensità luminosa sia superiore a 150 candele per mq, o che per la superficie complessiva del manufatto, per il colore irradiato e per la collocazione scelta, ingeneri fenomeni di abbagliamento o distrazione dalla guida dei veicoli con conseguente pericolo per la circolazione stradale;
- h) qualsiasi mezzo pubblicitario mobile, posato al suolo, con esclusione di manufatti privi di qualunque messaggio pubblicitario, collocati all'ingresso o entro le distese tavoli dei locali di somministrazione, indicanti menù e prezzi e delle planche di cui all'art. 3. La tipologia dovrà essere concordata con l'Amministrazione comunale e la domanda dovrà essere presentata dalle contrade o dalle associazioni di categoria, nell'ambito di un progetto unitario;
- i) l'installazione o la prosecuzione d'uso di impianti che non contengano messaggi pubblicitari, debitamente autorizzati nei termini di tempo prescritti;
- j) forme pubblicitarie itineranti, intendendosi come tali, l'uso di cartelli o altri mezzi pubblicitari diversi dalle preinsegne, corredati da frecce di orientamento e d'indicazione, collocate in più punti stradali, tanto da creare un itinerario stradale di avvio alla sede dell'attività, superando in tal modo le preclusioni di cui al successivo art. 19 e quelle indicate dall'art. 47, comma 2 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.;

è inoltre vietato :

- effettuare pubblicità con il lancio di volantini da mezzi aerei o da veicoli stradali in genere;
- a norma dell'art. 15 del Codice della Strada, comma 1, lettera c), collocare impianti pubblicitari all'interno dei fossi. Ogni titolare dell'autorizzazione è obbligato a provvedere oltre alla manutenzione dell'impianto anche a garantire la sicurezza dello stesso;
- k) l'installazione di impianti pubblicitari all'interno della fascia di rispetto dei metanodotti, se sprovvisti del consenso scritto della società di distribuzione della rete gas;
- l) è vietata la collocazione lungo o in visibilità dei tracciati stradali di impianti pubblicitari posti in allineamento tra loro o con impianti di segnaletica stradale, salvo diversa valutazione degli uffici coinvolti nel procedimento istruttorio.

[3] Per le distanze dal limite della carreggiata e in assenza di passaggi pedonali, marciapiedi e piste ciclo-pedonali, occorre fare riferimento all'art. 8, comma 2[^], nonché ai limiti previsti dalle schede distributive del vigente PGI.

[4] Per suolo stradale di riferimento, s'intende la strada in visibilità della quale o verso la quale, il messaggio pubblicitario è diretto prevalentemente o, è più visibile rispetto ad altre strade limitrofe.

[5] I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, non devono, in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali, entro lo spazio di avvistamento indicato dall'art. 79 del D.P.R. n. 495/92, in relazione alla tipologia e classificazione delle strade.

[6] Sui cartelli pubblicitari stradali è vietata ogni rappresentazione grafica utilizzata per la segnaletica stradale prevista dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada –

D.Lgs. 495/92.

Art. 14 - Divieti e limitazioni per le zone protette e gli ambiti di tutela paesaggistica

[1] In conformità alle norme contenute nell'art. 153 del D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, denominato "Codice dei beni culturali e del paesaggio", nell'ambito ed in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'art.134 del medesimo Decreto - per quanto di interesse nell'ambito del territorio comunale di Ferrara - è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari, se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente individuata dalla Regione.

[2] Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel precitato art.153, comma 1 del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i., previo parere favorevole della amministrazione individuata dalla Regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggette a tutela.

[3] In ottemperanza alla finalità esplicitate dall'art. 135, comma 3, del precitato "Codice dei beni culturali e del paesaggio", laddove prevede che i piani paesistici definiscano specifiche prescrizioni e previsioni ordinate - tra le altre cose - al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e della morfologie dei beni sottoposti a tutela, alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici e alla individuazione di altri interventi di valorizzazione del paesaggio, tenuto conto della particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree agricole, sono individuati ambiti in cui l'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari stradali è vietata o comunque subordinata a particolari limiti quantitativi.

[4] Nelle zone d'interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, *classificate ambito Centro Storico come individuate dal PSC* e sugli edifici protetti dalla normativa di tutela storica od artistica, è vietata l'installazione o la collocazione di:

- a) insegne pubblicitarie e d'esercizio, a bandiera orizzontale o verticale, luminose per luce propria o indiretta, collocate sugli edifici prospettanti la pubblica via oppure, installate con supporto a palina, prospettante direttamente sulla pubblica via da aree private, ad esclusione di quelle relative a posti di pronto soccorso, ospedali e farmacie *anche veterinarie e parafarmacie*, alberghi, attività ricettive in genere, posti telefonici pubblici, rivendite di tabacchi e uffici postali;
- b) bacheche, vetrinette e simili, eccetto le deroghe indicate all'art. 15 e quelle previste per determinate tipologie di impianti pubblicitari di servizio abbinati a servizi di pubblica utilità;
- c) l'installazione di sorgenti luminose dirette o indirette, applicate alle fattispecie di cui al comma b), come forma di richiamo pubblicitario, relativo ad una singola attività o ad una pluralità d'impres e prodotti, quando la strada è dotata dell'illuminazione pubblica;
- d) cartelli e insegne sui tetti, terrazzi, balconi, finestre e facciate degli edifici;
- e) standardi, locandine e bandiere, eccetto le deroghe previste all'art. 15;
- f) segni orizzontali reclamistici;
- g) cartelli e impianti di pubblicità e propaganda, del tipo con messaggio variabile, anche seprovvvisori.
- h) L'installazione di sistemi mobili di informazione privata o pubblicitari, posati direttamente al suolo, attraverso supporti del tipo con cavalletto o trespolo e altri

mezzi similari;

- i) insegne di esercizio, è consentita solo all'interno del vano compreso tra gli stipiti verticali e l'architrave della vetrina o ingresso all'attività esercitata, non sporgente dal filo esterno della muratura perimetrale. L'installazione sopra l'architrave, può avvenire unicamente quando l'altezza della porta d'ingresso, non consenta l'applicazione dell'insegna rispettando con la parte inferiore della stessa un'altezza da terra di almeno 2,50 metri. In tali casi, l'insegna di esercizio dovrà essere coordinata secondo le prescrizioni dell'“Abaco delle insegne” e non potrà sporgere oltre il limite di 15 cm, rispetto alla parete d'inserimento. La superficie massima consentita di tali insegne è di 4 metri quadrati. Nelle insegne di esercizio il pannello dovrà essere di finitura opaca (colore congruente con il tipo di fabbricato e con il contesto in cui si colloca), e le lettere che compongono il nome dell'attività potranno essere retroilluminate. Nell'insegna non dovranno essere presenti immagini o disegni dei prodotti commercializzati. Saranno eventualmente autorizzati i marchi delle aziende (vedi elaborato grafico Fig.1). In alternativa alla retroilluminazione, si potrà posizionare una fonte luminosa (luci a led di colore caldo) nella parte alta dell'insegna con uno spessore massimo tra i 2 e i 5 cm. (vedi elaborato grafico Fig.2). Saranno autorizzate insegne di esercizio solamente per attività con almeno un affaccio vetrina al piano terra, in caso contrario verrà autorizzata solamente una targa di esercizio.
- j) transenne parapetonali.

[5] Le insegne di esercizio a bandiera, consentite agli esercizi alberghieri, dovranno essere esclusivamente a bandiera orizzontale e dovranno essere realizzate con strutture particolari per forma e materiali, di 120 cm. x 80 cm. comprensive dei supporti, nelle quali dovranno essere inserite la denominazione ed il logo dell'attività, le stelle che individuano la categoria di appartenenza

[6] La posizione dell'insegna dovrà essere inserita nel contesto dell'edificio, tenendo conto dei limiti proprietari dell'albergo, della posizione dell'ingresso, delle finestre sovrastanti l'eventuale posizionamento dell'insegna, in modo da non pregiudicarne la libera visuale.

[7] Tale insegna potrà essere luminosa solo per luce indiretta, aggregando un apposito corpo illuminante, la cui intensità luminosa non potrà superare i 150 watt complessivi e l'orientamento del quale, non dovrà in ogni caso essere fonte di abbagliamento per gli utenti della strada.

[8] L'installazione delle insegne con caratteri scatolari, è consentita solo se il pannello di supporto è privo d'illuminazione propria o indiretta; l'illuminazione dovrà avvenire unicamente entro i caratteri e simboli scatolari dell'insegna di esercizio.

[8bis] Per gli esercizi commerciali, saranno ammesse insegne a bandiera orizzontale di 90 cm. x 50 cm. (non retroilluminate) che potranno essere eventualmente illuminate esclusivamente da apparecchiature integrate nella parte esterna superiore della struttura (no faretti) (vedi elaborato grafico Fig.3). I colori dovranno armonizzarsi con quelli del fabbricato. Ambiti consentiti:

- 1) Porticati (escluso: Porticato del Duomo, Porticato di Piazza Ariostea; Porticato S. Stefano, Porticato S.Romano).
- 2) Strade con larghezza inferiore a mt. 5 e con particolari problematiche di visibilità.

[9] Per quanto non previsto dal presente articolo si fa espresso riferimento all'art. 16. comma 6 del presente Regolamento.

Art. 15 - Esclusioni e deroghe

[1] Gli impianti e mezzi pubblicitari installati su aree pubbliche o di uso pubblico adibite ad uso diverso dalla circolazione stradale e non visibili in alcun modo dalla strada, non sono soggetti alle limitazioni relative alle distanze.

[2] Gli impianti e mezzi pubblicitari installati su area privata e non visibili in nessun modo dalla strada aperta alla circolazione (art. 2, c/1 del C.d.S.), non sono soggetti alle norme del presente regolamento.

[3] I cartelli con messaggi “VENDESI” o “AFFITTASI”, di dimensioni non superiori ad $\frac{1}{4}$ (un quarto) di metro quadrato, da collocare sugli immobili oggetto di proposta, non sono soggetti ad autorizzazione comunale.

[4] Sono rinnovabili le autorizzazioni afferenti i cartelli di formato cm 400 x cm 300 che, per ragioni strettamente legate alla sicurezza stradale o per altri oggettivi e dichiarati impedimenti, esaminati e verificati dall'ufficio competente, non possono essere adeguati alle disposizioni del vigente Piano Generale degli Impianti. Per tale tipologia di cartelli non sono ammesse nuove installazioni.

[5] E' consentita la pubblicità a mano, svolta nel rispetto del divieto di spargere a terra e sul suolo pubblico, il materiale pubblicitario.

[6] Nei casi di particolare interesse pubblico generale, o di ordine tecnico, l'amministrazione comunale, per periodi limitati, può autorizzare all'interno del centro storico e dei centri abitati, forme di richiamo pubblicitario (striscione, locandina, stendardo, bandiera), collegate a servizi pubblici e turistici, o per manifestazioni pubbliche, per esposizioni in musei, mostre, ecc.

Possono essere autorizzati, per le motivazioni che precedono, anche cartelli di piccole dimensioni di cm. 70 x 100 cm, per iniziative di carattere temporaneo e riferite a manifestazioni culturali e sportive aperte al pubblico, d'iniziativa delle Regioni, delle Province, dei Comuni e dei loro Consorzi, altri Enti pubblici e religiosi, Associazioni ricreative e sportive, Partiti politici e Organizzazioni Sindacali.

[7] Per le attività di teatri e musei, statali, provinciali e comunali e per le mostre che si svolgono all'interno di gallerie d'arte presenti nel territorio cittadino, possono essere consentite, installazioni di strutture bifacciali e/o vetrinette, posate a terra, opportunamente trattenute al suolo da apposita e adeguata zavorra, racchiusa con elementi estetici che s'inseriscano, unitamente alla struttura pubblicitaria, nel contesto dell'ambiente circostante.

[8] Per le attività di natura istituzionale le tipologie di cui al comma 6) possono contenere oltre all'informazione sull'evento anche il messaggio promozionale;

[9] Sono ammissibili le istanze di utilizzo di mezzi pubblicitari ai fini di interesse pubblico anche nel centro storico e nell'ambito delle zone soggette a tutela monumentale, in questi casi saranno sottoposte a specifica valutazione degli uffici coinvolti nel procedimento istruttorio.

TITOLO III - CARATTERISTICHE STRUTTURALI
DELLE FORME PUBBLICITARIE

Art. 16 - Cartelli

[1] Sono riferiti alla tipologia tutti i cartelli pubblicitari finalizzati alla diffusione di messaggi propagandistici, compresi quelli destinati alle affissioni pubbliche o alle affissioni dirette, concesse ai privati.

[2] Gli impianti indicati al comma 1, possono essere utilizzati in entrambe le facciate.

[3] Debbono essere installati in luoghi diversi dalla sede o pertinenza accessoria dell'attività imprenditoriale pubblicizzata.

[4] I cartelli, in genere, dovranno essere installati lungo le strade o in loro visibilità, preferibilmente inserite in aree e zone specificamente indicate come artigianali, commerciali, industriali, direzionali, delle quali dovranno essere precisati i relativi perimetri o confini, con esclusione delle zone agricole e del territorio extraurbano.

[5] All'interno delle zone di interesse storico, artistico, culturale, ambientale e paesaggistico, di norma sono vietate le installazioni di mezzi pubblicitari di ogni tipo, salvo quelli che per determinate caratteristiche di tipologia, pubblica utilità, ecc., possono essere autorizzati, previo parere favorevole acquisito nel rispetto dei modi e dei termini di cui alla Legge 241/1990 e s.m.i. In particolare, sul lato sinistro della Via della Canapa, direzione centro città, è fatto divieto assoluto di collocazione di cartelli pubblicitari stradali in quanto l'area è perimetro del Centro Storico. Sono fatte salve le deroghe previste per determinate tipologie di impianti pubblicitari di servizio abbinati a servizi di pubblica utilità e impianti temporanei installati presso cantieri edili.

Art. 17 - Targhe di esercizio e pubblicitarie

[1] La forma pubblicitaria trattata può essere installata a lato dell'attività professionale pubblicizzata, o in alternativa, quando le condizioni della parete muraria e lo spazio disponibile non lo consentono, sulla porta d'ingresso.

[2] Le dimensioni delle targhe non possono eccedere i cm 30 di altezza x 40 di larghezza. Se collocate su immobili situati dentro il Centro Storico (come delimitato dal PSC), il materiale di composizione dovrà essere: in marmo ("Biancone" o simile), o altri materiali di colore ottone, argento o trasparente (vedi elaborato grafico Fig.4).

[3] La installazione delle targhe *in Centro Storico* è alternativa all'insegna di esercizio.

[4] In tutti i casi, ove sia rappresentata l'esigenza di più targhe, queste dovranno essere uguali, per dimensione e materiali di composizione, mentre la loro applicazione sulla parete dovrà essere compresa, nei casi di portoni con architravi rettilinei, tra il limite massimo di cm 230 e quello minimo da terra di cm 130, con sviluppo verticale e orizzontale di massimo n.9 targhe.

Saranno preferite soluzioni che contemplano l'espositore multiplo all'interno del quale saranno poi posizionate le singole targhe (vedi elaborato grafico Fig.5).

Nei casi di portoni con elemento superiore ad arco, l'allineamento superiore delle targhe dovrà preferibilmente non superare la base dell'imposta dell'arco (vedi elaborato grafico Fig.6).

[5] Sulle targhe dovrà essere inserita una piccola etichetta rigida di identificazione che con caratteri grafici non inferiori a cm. 0,50 dovrà contenere il numero dell'autorizzazione e la data del rilascio della stessa.

Art. 18 - Insegne

[1] Insegna di esercizio: sono individuate, nel rispetto di quanto previsto dagli art. 3 e 4 del Regolamento, secondo la loro effettiva posizione d'installazione, le seguenti specie:

- Bandiera orizzontale: quando l'insegna si protende in aggetto da una costruzione, con lo sviluppo grafico della stessa, orizzontale rispetto al piano stradale.
- Bandiera Verticale: quando l'insegna si protende in aggetto da una costruzione, con sviluppo grafico della stessa, verticale rispetto al piano stradale.
- Frontale: quando l'insegna con ogni sua parte grafica, è installata in aderenza alla facciata di un fabbricato, o all'interno della cornice del vano di apertura delle vetrine commerciali.
- Su palina: quando collocata su un supporto del tipo palo isolato o su più pali di sostegno, in elevazione dal terreno.
- Decor: quando l'insegna è realizzata con tecniche pittoriche direttamente sul muro, oppure su apposita tabella.
- Su tetto o pensilina in edifici destinati ad attività imprenditoriali.
- A terra, quando è installata all'interno dell'area di proprietà, in elevazione dal terreno dove ha sede l'attività imprenditoriale pubblicizzata.

[2] Le insegne d'esercizio, nel rispetto delle prescrizioni e divieti dettati dal presente regolamento, dovranno essere installate secondo le seguenti modalità:

- a. Le insegne d'esercizio a bandiera, aggettanti sopra percorsi pedonali, ciclabili o veicolari, devono rispettare con la parte inferiore del manufatto espositivo, le seguenti distanze minime dal suolo:
 - se realizzate su marciapiede e pista ciclabile: cm. 300.
 - Se poste sopra la carreggiata stradale: cm. 430.
 - la distanza del bordo verticale esterno rispetto al filo del muro dell'edificio, non può superare i 2/3 dell'ampiezza del marciapiede ed in ogni caso, il valore assoluto dell'aggetto non può superare cm. 150.
- b. Le insegne di esercizio frontali, devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave della vetrina di esposizione, o d'ingresso all'attività esercitata. Possono essere installate immediatamente sopra l'architrave, in aderenza alla parete del fabbricato, solo quando le dimensioni della vetrina o l'altezza della porta d'ingresso non consentono l'installazione. In tale caso, l'insegna dovrà essere allineata e compresa con la proiezione verticale degli stipiti laterali della vetrina, o della porta d'ingresso dell'attività esercitata e la sua sporgenza rispetto al muro, non potrà superare i cm. 15.
- c. Negli edifici destinati esclusivamente o parzialmente a funzioni direzionali e commerciali, possono essere installate insegne con marchi d'impresa, anche sulle facciate, nel rispetto dei limiti dimensionali previsti dagli art. 5 e 6 del regolamento, per le singole tipologie.
- d. Negli edifici destinati esclusivamente a funzioni industriali, commerciali e artigianali, possono essere installate insegne con marchi d'impresa, sulle facciate, sulle pensiline e sul tetto, nel rispetto dei limiti dimensionali previsti dall'art. 6 del regolamento per le singole tipologie.

[3] Insegna pubblicitaria: viene così definita ogni altra forma di insegna tra quelle indicate agli articoli 3 e 4 del regolamento, che non sia d'esercizio. Le insegne pubblicitarie, nei limiti dimensionali previsti dal regolamento, installate su area pubblica o ad uso pubblico e montate su apposito supporto isolato, non possono superare con il bordo superiore, l'altezza di 8 metri dal suolo, mentre se realizzate su apposito supporto isolato ed installate su area privata, non possono superare con il bordo superiore, l'altezza di 16 metri dal suolo.

Art. 19 - Preinsegne

[1] Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto mono o bifacciale e bidimensionale, utilizzata su una o entrambe le facciate, supportata da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa. Non può essere luminosa, né per luce diretta, né per luce indiretta.

[2] Le preinsegne, realizzate in apposite tabelle metalliche, devono corrispondere al progetto tecnico di produzione e installazione secondo le seguenti disposizioni:

- all'interno del centro urbano del capoluogo, classificato ambito Centro Storico come individuato dal PSC, si rinvia a quanto stabilito dalle norme previste dal Progetto e realizzazione del sistema di segnaletica di orientamento pedonale-turistico per il centro storico;
- all'esterno del centro urbano precitato e in ogni altro luogo consentito dalla normativa e soggetto a regolamentazione comunale devono essere realizzate ed installate, come da allegato A). Le dimensioni si stabiliscono in cm 125 x 25.

[3] Le tabelle di preinsegna possono essere installate, in conformità al dettato normativo e nell'ambito della regolamentazione comunale, solo se l'attività segnalata è regolarmente insediata.

[4] Le preinsegne, nei formati regolari ed entro i limiti dimensionali come indicato al precedente comma 2), possono essere installate e/o esposte solo se l'azienda, l'ente o l'attività segnalata risulta destinazione di un consistente traffico veicolare o richiede, per la sua particolare ubicazione, idonee indicazioni di direzione, fermo restando che le preinsegne non possono essere collocate ad una distanza superiore a km. 2 (due) rispetto alla sede dell'attività segnalata.

[4bis] Per le attività di tipo agriturismo, considerata la loro particolare ubicazione, è consentita la collocazione degli impianti di preinsegna in deroga alla distanza di km. 2 (due) rispetto alla sede dell'attività, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e delle norme previste dal Codice della Strada.

[5] Il posizionamento delle preinsegne può essere autorizzato, in deroga alle prescrizioni previste all'art. 13), nei seguenti casi:

- alla distanza dalla carreggiata che potrà essere pari o superiore a m. 2 (due) fra il margine della carreggiata stessa e l'angolo più vicino della preinsegna da installare;
- alla distanza di mt. 1,50 rispetto al lato interno della pista ciclopedonale e l'angolo più vicino della preinsegna da installare;
- alla distanza di mt. 0,50 rispetto al lato più interno del marciapiede e l'angolo più vicino della preinsegna da installare.

E' comunque fatto divieto di collocare impianti pubblicitari sui marciapiedi.

[6] Ogni attività segnalata, potrà essere indicata unicamente su una sola tabella nello stesso luogo d'installazione, anche se l'impianto è composto da più tabelle di preinsegna. E' consentito l'inserimento di due tabelle simmetricamente opposte se l'impianto di preinsegna è bifacciale.

[7] E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno dell'impianto di preinsegna mono o bifacciale, fino a un numero massimo di 6 (sei) tabelle, per lato, in

colonna verticale.

[8] L'installazione di ogni singola tabella dovrà essere curata dal richiedente sotto la sua responsabilità, nell'osservanza delle prescrizioni dettate nell'autorizzazione e di L'installazione di ogni singola preinsegna, su impianti di tabelle preesistenti, è soggetta alla dichiarazione di responsabilità per l'intero impianto e degli oneri di manutenzione e stabilità conseguenti, oltre agli obblighi regolamentari previsti. Tale dichiarazione di responsabilità per l'intero impianto installato, dovrà essere allegata alla domanda di nuova installazione.

[9] Il titolare dell'autorizzazione relativa all'impianto di preinsegna:

- non ha diritto di privativa sull'impianto realizzato su suolo pubblico o di uso pubblico;
- gli compete la titolarità dell'assicurazione e la responsabilità della manutenzione;
- gli è concessa la possibilità di utilizzare il 50 per cento delle tabelle ammesse nell'impianto, secondo le prescrizioni indicate al comma 2) del presente articolo, nei tempi e nei modi che riterrà opportuni.

[10] Le attività imprenditoriali ubicate all'interno di aree o zone individuate come industriali, artigianali, commerciali, di cui all'art. 134, commi 1/b e 5 del D.P.R. n. 495/92, fruivano all'esterno di dette aree o zone, del segnale di zona (Fig. II. 296 con simboli e grafica specifica allegati al D.P.R. n. 495/92), che individua tali zone e aree di attività concentrate, segnale che dovrà essere posto non oltre il limite di km. 2. In abbinamento a tale segnale di zona potranno essere inserite le indicazioni delle singole attività interne alle aree o zone più sopra considerate, nel rispetto e secondo le prescrizioni del presente regolamento. Tale manufatto sarà oggetto del provvedimento autorizzatorio.

[11] Le attività di tipo artigianale, di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande, situate all'interno del centro storico, potranno essere segnalate adottando una tipologia sostitutiva delle preinsegne, secondo le prescrizioni definite nel Progetto e realizzazione del sistema di segnaletica di orientamento pedonale-turistico per il centro storico, nella misura massima di n. 1 (una) per ciascuna attività indicata e di n. 4 per ogni impianto e non configurabili come insegne, sentito il parere di conformità della Conferenza dei servizi specifica.

[12] All'interno delle aree di tipo industriale, artigianale e commerciale è consentita la collocazione degli impianti di preinsegna in deroga alle norme relative alle distanze minime previste dal Codice della Strada, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

[13] Nelle strade interne alle aree e zone indicate al comma 12), è consentita l'installazione di tabelle di preinsegna, in gruppi unitari di non oltre 6 (sei) per colonna verticale, nelle misure di cm. 125 x cm 25 ciascuna, con le tabelle più vicine alla quota del suolo stradale, posizionate a distanza non inferiore a cm. 150 dal suolo medesimo, se tale posizione risulta esterna alla sede stradale e non siano ravvisabili problemi di visibilità sopra indicati.

[14] Le preinsegne aziendali installate su impianti di più tabelle, anche fuori dalle predette "aree o zone di attività concentrate", quando consentito dall'attività svolta e dalla consistenza del traffico veicolare da loro attivato, dovranno essere posizionate e raggruppate in colonna verticale secondo le rispettive direzioni in modo da facilitare la percezione delle direzioni da seguire per la destinazione finale, limitando così motivi di pericolo alla circolazione stradale.

[15] La collocazione delle tabelle di preinsegna, regolari per forma, dimensione e colore, su impianti di più tabelle, deve essere organizzata secondo l'ordine di seguito indicato, conforme al combinato disposto dell'art. 134, comma 1) e 128, comma 8), del D.P.R. n. 495/92: in alto e superiormente a tutte le tabelle regolamentari che indicano con la rispettiva freccia direzionale di proseguire "diritto"; immediatamente sottostanti tutte quelle che indicano di svoltare a sinistra e, sottostanti a queste ultime, tutte quelle che indicano di svoltare a destra.

[16] Il richiedente e l'installatore, sono responsabili del corretto inserimento delle tabelle. Quando per la quantità delle segnalazioni o delle tabelle non è possibile la collocazione entro un unico gruppo in colonna verticale, dovrà essere organizzato un analogo gruppo, disposto lateralmente o anteriormente a quello esistente, anche in deroga alla distanza prevista dalle norme, a condizione che l'impianto aggiunto rispetti le condizioni indicate al comma 15) del presente articolo.

[17] E' vietata l'installazione di tabelle nel formato di preinsegna (come indicato dall'art. 48, comma 3, del D.P.R. n. 495/92), sia come collocazione singola che inserita entro un gruppo di altre tabelle direzionali o preinsegne, prive degli elementi oggettivi di supporto per tale tipologia di mezzi pubblicitari o senza la grafica identificativa dell'attività presegnalata, nell'ambito dei limiti spaziali previsti e verso la quale si intende indirizzare la relativa utenza (es.: spazio disponibile + n° telefonico e/o dal nome ditta installatrice).

[18] E' vietato:

- sostituire il messaggio pubblicitario di qualunque tipo, esposto su una tabella di preinsegna, senza avere ottenuto la relativa autorizzazione;
- posizionare sugli impianti di preinsegna relativi ad attività industriali, artigianali e commerciali, altre tipologie di preinsegne o segnali direzionali;
- installare forme pubblicitarie itineranti, graficamente inserite su impianti simili alle preinsegne.

[19] Le attività di esercizio alberghiero sono segnalate in conformità del vigente art. 134, commi 1), 2), 9), 10) e 11), del D.P.R. 495/1992, provvedendo con apposito e separato piano soggetto ad aggiornamento, ogni volta che siano modificati gli itinerari direzionali in conseguenza di modifiche alla viabilità, ovvero nel numero di esercizi rappresentati nei segnali direzionali.

[20] Il titolare di autorizzazione di impianto di preinsegna dovrà applicare saldamente alla struttura una targhetta secondo le prescrizioni indicate al successivo art. 43, commi 1) e 2). Lo stesso obbligo è previsto anche per le tabelle di preinsegna sia per il titolare dell'autorizzazione sia per le "ditte terze" aziende installatrici di tabelle sullo stesso impianto.

[21] Il titolare dell'autorizzazione dell'impianto di preinsegna è obbligato ad installare l'impianto stesso o le tabelle di preinsegna entro 150 giorni, in luogo di 90 gg, in deroga a quanto previsto solo al primo punto del successivo art. 42 del presente Regolamento. Gli obblighi indicati nei successivi punti elencati nell'art. 42 del presente Regolamento si applicano anche alle tipologie delle preinsegne.

[22] Chiunque subentra nell'attività d'esercizio di un impianto di preinsegne o di tabella unita all'impianto stesso, deve presentare domanda secondo le prescrizioni indicate all'art. 34.

[23] E' causa di decadenza dell'autorizzazioni l'inosservanza dell'art. 44.

[24] L'Amministrazione effettua la vigilanza , a mezzo della Polizia Municipale e dei propri incaricati, secondo quanto disposto all'art. 45.

[25] L'installazione di impianti di preinsegna o di tabelle di preinsegna senza autorizzazione, comporta l'applicazione delle norme indicate all'art. 46.

Art. 20 - Sorgenti Luminose

[1] Gli impianti elettrici attinenti alla pubblicità stradale indicata in questo articolo, dovranno essere progettati, realizzati ed installati, nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza.

[2] Le sorgenti luminose di qualunque specie, dovranno rispettare valori di emissione luminosa inferiori a 100 candele per mq. In ogni caso, l'installazione dovrà essere realizzata in modo da non abbagliare gli utenti della strada.

Art. 21 - Striscioni, locandine, stendardi, bandiere

[1] L'esposizione in area pubblica o di uso pubblico di striscioni, locandine, stendardi e bandiere, riportanti una qualsiasi scritta pubblicitaria, è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo pubblicizzato o promosso, sino al mese precedente e non oltre le ore 24 del giorno successivo alla conclusione della manifestazione.

[2] Il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere strettamente riferito alla manifestazione, accompagnato eventualmente dal simbolo o marchio, emblema dell'ente, associazione, ditta o sponsor promotore.

[3] La collocazione dei mezzi pubblicitari indicati in questo articolo, non è soggetta ai limiti di tempo precitati, quando l'installazione è prevista all'interno di aree private recintate ed a condizione che l'installazione anche se in area privata, non prospetti direttamente sulla strada pubblica.

[4] Le distanze che devono intercorrere dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari, diversi da quelli indicati in questo articolo ed esposti sulla pubblica via, sono indicate dalle norme del Piano generale degli impianti pubblicitari e dal precedente art. 12.

[5] Gli striscioni, dovranno essere installati, in modo da garantire in ogni caso la quota di mt. 5, con il bordo inferiore del manufatto più vicino alla sede stradale.

[6] Gli altri mezzi pubblicitari precitati, diversi dalle bandiere, ove aggettanti su tracciati stradali, dovranno essere mantenuti con il bordo inferiore, ad un'altezza minima di mt. 3 e l'installazione è riferita esclusivamente a percorsi pedonali e ciclabili, mentre se esposti su carreggiate stradali, l'altezza minima non potrà essere inferiore a mt. 5.

[7] L'applicazione delle bandiere, diverse dalle bandiere di cui al comma 3 dell'art 4 del presente regolamento, può avvenire solo all'interno di aree private debitamente recintate.

[8] Non è consentita l'installazione dei mezzi pubblicitari precitati, sugli alberi o sulle piante del patrimonio comunale, o sulle testate aeree di linee o condotte elettriche e telefoniche.

Art. 22 - Manifesti e impianti affissionali

[1] L'affissione dei manifesti, può avvenire unicamente sugli appositi impianti affissionali. E' pertanto vietata l'affissione diretta sui muri ed in ogni caso sugli impianti non autorizzati.

[2] Le caratteristiche tecniche degli impianti affissionali, il materiale da utilizzare e le modalità d'installazione dei predetti impianti, sono indicate dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Art. 23 - Segni orizzontali reclamistici

[1] La forma pubblicitaria di questo tipo è ammessa unicamente all'interno di aree circoscritte e private, anche se aperte all'uso pubblico, presso strutture imprenditoriali di qualunque genere.

[2] Sono ugualmente ammesse, anche all'esterno di dette aree, se poste lungo tracciati stradali inseriti sui percorsi di manifestazioni pubbliche e sportive, limitatamente al periodo di svolgimento del corteo o dell'effettuazione della manifestazione sportiva e non oltre le ore 24 del giorno successivo alla conclusione delle medesime manifestazioni.

[3] La collocazione non è consentita, nelle aree d'intersezione stradale, né sui tratti stradali interessati da iscrizioni topografiche e d'indicazione stradale di ogni tipo.

[4] La forma pubblicitaria in questione, deve essere realizzata con materiali rimovibili, ma ancorati saldamente alla pavimentazione stradale.

[5] La loro dimensione per singole lettere di composizione, deve consentire l'appoggio dei pneumatici in condizioni di sicura aderenza e conservazione delle traiettorie determinate dai conducenti dei veicoli.

Art. 24 - Bacheche

[1] La forma pubblicitaria di questo tipo, è ammessa nei limiti dimensionali di 120 cm. x 80 cm., oppure di 40 cm. x 120 cm. La struttura ed i materiali di composizione, devono avere cornici leggere, realizzate con profilati diversi dal colore giallo anodizzato o alluminio. L'eventuale emblema o simbolo di rappresentanza dell'Ente, dell'Associazione o del diverso soggetto tra quelli indicati all'art. 4 di questo regolamento, può essere applicato sulla parte esterna e superiore della cornice, con dimensioni massime di cm 20 x 20.

[2] Le bacheche, se poste in opera in aderenza a murature di confine con la strada pubblica e con i marciapiedi, dovranno avere una sporgenza massima di 10 cm dal filo verticale della muratura e l'altezza minima da terra non potrà essere inferiore a 1,00 metri. Se installate in altri luoghi tra quelli possibili previsti dalla normativa per gli impianti pubblicitari, l'installazione sarà soggetta alle distanze previste dalla normativa

generale. L'altezza da terra con la parte più vicina al suolo dell'installazione, non potrà essere inferiore a mt. 1,50.

Art. 25 - Tende solari

[1] Appartengono a questa tipologia le tende con le seguenti caratteristiche strutturali:

- Estensibili: quando installate con apposite staffe di appoggio, alla parete murata dell'esercizio imprenditoriale da proteggere dall'irradiazione solare, che si dispiegano orizzontalmente con meccanismo a pantografo e si ripiegano nell'apposito contenitore a parete, con azionamento meccanico manuale o elettrico.
- Verticali: quando installate all'esterno della vetrina da proteggere, ma dentro il vano di apertura della medesima vetrina e il loro dispiegamento avviene solamente all'interno del predetto vano ed in senso verticale.
- Cupoletta: quando installate ad arco, con apposite staffe, alla parete murata dove si trova la vetrina o il vano da proteggere e la forma, è assunta nella fase di apertura azionata manualmente, per caduta della parte mobile vincolata alle due estremità verticali e laterali.
- Gazebo e Tunnel: Quando installate a copertura e protezione di distese di tavoli e sedie o di mostre all'aperto e non ancorate alla parete dell'esercizio imprenditoriale da proteggere. La tenda in questi casi dovrà essere convenientemente assicurata al suolo con apposite strutture di ritegno o di ancoraggio.

[1bis] Nel Centro Storico, le tende solari dovranno essere installate in allineamento con l'apertura del vano vetrina con tolleranza max di cm. 20 per lato (vedi elaborato grafico Fig.7).

In caso di attività con più vetrine (massimo n.3), sarà autorizzata una tenda unica solo nel caso in cui vi sia tra le aperture delle vetrine una dimensione massima di cm. 80 (vedi elaborato grafico Fig.8).

Le tende dovranno essere preferibilmente del tipo estendibile a tesata, di colori tinta unita (congruenti con il tipo di fabbricato e con il contesto in cui si colloca) e realizzate con tela non lucida.

[2] In tutti i casi, l'installazione delle tende dovrà essere fatta in modo da garantirne la sicurezza, per stabilità e inamovibilità, in caso di eventi atmosferici intensi.

[3] Le tende solari installate a protezioni delle vetrine di esercizi imprenditoriali in genere, oppure di distese di tavoli e sedie, o di mostre all'aperto, dovranno essere poste in opera in modo che l'altezza minima, dei drappi mobili e/o degli altri elementi strutturali di sostegno, non sia inferiore a 2,30 metri, ove la tenda sia protesa all'esterno dell'edificio di riferimento e sopra marciapiedi.

La parte terminale della tenda detta "Mantovana", dovrà essere non superiore a cm.20 e di forma lineare. Non dovranno essere presenti elementi di chiusura laterali, potrà essere inserita nella parte detta "Mantovana" la scritta di descrizione dell'attività. Non dovranno essere presenti immagini o disegni dei prodotti commercializzati.

[4] Quando la tenda è protesa sopra marciapiedi, confinanti con la carreggiata stradale, la copertura dovrà rimanere arretrata 30 cm, rispetto all'allineamento verticale del marciapiede o passaggio pedonale sottostante.

Nel caso che la tenda venga utilizzata a protezione di tavoli e sedie (distesa), la stessa potrà essere allungata fino ad una dimensione massima di mt. 3,5 garantendo un passaggio pedonale dal fabbricato di almeno mt.1 (vedi elaborato grafico Fig.9).

Tale soluzione dovrà essere realizzata solamente nelle strade pedonali o a ridotto traffico

veicolare caratterizzate dall'assenza dei marciapiedi, quali: Via Mazzini, Via Garibaldi, Via Bersaglieri del Po, Via Canonica, Via Cortevicchia, Via Carlo Mayr.

[5] Sulle strutture di protezione, solare e meteorica, degli esercizi che dispongono di autorizzazioni stagionali temporanee o rinnovabili, per l'occupazione esterna alla propria attività con tavoli e sedie, o per l'esposizione di merci ed oggetti, è consentita l'applicazione aggiuntiva della sola insegna di esercizio, sul tessuto della protezione; in questi casi, l'applicazione dell'insegna di esercizio può essere realizzata sul lato anteriore della tenda prospettante sulla strada, con divieto d'installazione sui lati della medesima tenda.

[6] Il divieto di cui al comma precedente, è riferito solamente alle tende protese su marciapiedi e tracciati stradali aperti alla circolazione di persone e veicoli in genere.

[7] Le tende possono essere installate su tracciati stradali privi di marciapiedi, la cui larghezza carrabile complessiva, sia inferiore a 4,00 metri a condizione che venga garantito il transito veicolare.

In presenza di portici, la protezione solare in questi casi può essere realizzata unicamente con drappi a discesa verticale.

Le tende solari fisse o mobili ai piani terra di corredo agli edifici, non dovranno impedire la circolazione. Saranno autorizzate per tutte le attività esclusa la residenza.

L'installazione della tenda non dovrà in nessun modo alterare le linee architettoniche dell'edificio su cui si colloca, in tutti i casi dovranno posizionarsi o a filo o al di sopra dell'apertura da proteggere/riparare.

[8] L'installazione delle tende solari, protese all'esterno dell'edificio di riferimento, non deve in alcun modo ostacolare, o impedire la visibilità piena delle tabelle di toponomastica stradale e la segnaletica stradale di ogni tipo. Le tende non possono essere installate in prossimità delle intersezioni stradali, quando la loro posizione possa rendere difficoltosa la viabilità, la visibilità e comprensione della segnaletica stradale, con conseguente pericolo per la circolazione stradale. Le tende non possono essere installate e protese all'esterno di edifici vincolati o tutelati dall'apposita normativa nazionale. In questi casi potranno essere consentite apposite tende coordinate sull'insieme dell'edificio, per struttura e fattezze, colori e per caratteristiche merceologiche, previo parere della Soprintendenza competente.

[9] Nelle arcate di accesso ai portici, le tende solari non possono essere installate, ove non sia rispettata un'altezza minima dalla pavimentazione del porticato, di 2,50 metri; in questi casi può essere consentita l'applicazione di tende con drappo a discesa verticale con esclusione di quelle protese all'esterno dell'edificio, estensibili o con forma di cupoletta. L'applicazione delle tende verticali è soggetta in ogni modo, all'uniformità dei tessuti, dei colori e della forma sull'intero corpo di fabbricato dove è richiesta l'installazione.

[10] Le tende debbono essere colorate con tinte uniformi con l'esclusione del colore rosso nelle sue diversificazioni cromatiche. Le sostituzioni delle tende per deterioramento o danneggiamento, può essere fatto solo nel rispetto dei colori autorizzati precedentemente e delle eventuali modifiche intervenute successivamente, sull'insieme delle tende esposte e relative all'edificio di riferimento o della strada d'inserimento.

Art. 26 - Vetrofanie

[1] L'apposizione di vetrofanie è consentita solo se attinenti all'attività esercitata.

Pertanto possono essere applicate sulle vetrine, ubicate al piano terra o nelle aperture poste al piano superiore solo se costituiscono pertinenza di attività prive di vetrina al piano terra.

[2] L'uso di vetrofanie è consentita previa presentazione di formale domanda, documentata con gli appositi bozzetti delle vetrofanie da esporre. Se la richiesta è conforme alle prescrizioni, sarà rilasciato semplice Nulla Osta al posto dell'autorizzazione prevista per le altre forme pubblicitarie.

[3] La diversa conformazione sarà considerata insegna pubblicitaria.

Art. 26 bis – Impianti pubblicitari di servizio

[1] Per impianti pubblicitari di servizio autorizzabili si intendono quelle tipologie di manufatti, abbinate ad un servizio di pubblica utilità definiti dal precedente art. 4, alla voce Paline attesa bus, pensiline, cestini getta carta, transenne parapetonali, strutture di ricovero/stazionamento carrelli poste al servizio dei centri commerciali, oltre agli orologi e fattispecie similari, specificatamente individuati dal presente Regolamento e/o dal Piano generale degli impianti pubblicitari. In particolare, si precisa che:

PALINE ATTESA BUS

Il punto di collocazione della palina coincide con quello individuato per la fermata bus dai soggetti competenti in materia di trasporto extraurbano.

L'installazione della palina deve rispettare le caratteristiche costruttive ed estetiche di cui all'art. 4, le caratteristiche generali di cui all'art. 5 nonché le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 del Piano Generale degli Impianti, in combinato disposto con gli artt. 5 ed 11 del vigente Regolamento comunale per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati. In particolare occorre :

- 1) rispettare le comuni regole di sicurezza previste per l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario;
- 2) non ingenerare confusione con la segnaletica stradale;
- 3) non arrecare disturbo e/o difficoltà visiva agli utenti della strada;
- 4) non costituire ostacolo od impedimento alcuno alla circolazione anche di soggetti affetti da invalidità motoria.

Lo spazio pubblicitario utilizzato nei limiti delle dimensioni anzi descritte, deve rispettare le seguenti caratteristiche:

- a) essere collocato in modo tale che la base inferiore del quadro espositivo risulti ad una distanza dal suolo stradale non inferiore a cm. 2,20, in deroga all'art. 5 comma 5 del piano impianti pubblicitari;
- b) non essere luminoso, né per luce diretta che per luce riflessa;
- c) non essere, per almeno 1/5 della superficie di colore rosso, e/o comunque di una colorazione cromatica che possa ingenerare confusione con la segnaletica stradale.

Per ogni singolo spazio pubblicitario utilizzato è dovuto nei modi e termini previsti dal vigente regolamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il canone.

TRANSENNE PARAPEDONALI

Tale tipologia di impianto di servizio deve rispettare le medesime caratteristiche, limitazioni e divieti indicati al comma precedente per le paline. In particolare, si ricordano:

- rispettare le comuni regole di sicurezza previste per l'installazione di

qualsiasi mezzo pubblicitario;

- non ingenerare confusione con la segnaletica stradale;
- non arrecare disturbo e/o difficoltà visiva agli utenti della strada;
- non costituire ostacolo od impedimento alcuno alla circolazione anche di soggetti affetti da invalidità motoria.

Lo spazio pubblicitario utilizzato nei limiti delle dimensioni anzi descritte, deve rispettare le seguenti caratteristiche:

- a) essere collocato verso l'interno, in modo da essere visibile solo dall'area destinata all'circolazione ciclo/pedonale;
- b) non essere luminoso, né per luce diretta che per luce riflessa;
- c) non essere, per almeno 1/5 della superficie di colore rosso, e/o comunque di una colorazione cromatica che possa ingenerare confusione con la segnaletica stradale.

Per ogni singolo spazio pubblicitario utilizzato è dovuto il canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria.

TITOLO IV - ALTRE FORME DI PUBBLICITÀ

Art. 27 - Pubblicità fonica

[1] La pubblicità commerciale e di altro genere, svolta con impianti di amplificazione sonora situati su autoveicoli, è attuata previa autorizzazione del Comune.

[2] Nell'ambito del territorio comunale, ad esclusione della zona pedonalizzata e ZTL, la pubblicità commerciale fonica, con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, è consentita nelle seguenti fasce orarie dei giorni feriali:

- dal 1° Maggio al 31 Ottobre, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 20.
- dal 1° Novembre al 30 Aprile, dalle ore 10 alle ore 13, dalle ore 16 alle ore 19.

[3] Per la pubblicità relativa alle manifestazioni pubbliche, possono essere concesse speciali autorizzazioni limitate alle fasce orarie predette o ad altre anche festive, eccettuate quelle serali e notturne dopo le ore 20, con indicato i luoghi o gli itinerari, quando tali manifestazioni siano di genere politico o sindacale, oppure di carattere culturale, sportivo o religioso.

[4] La pubblicità fonica è vietata:

- all'interno delle Aree Pedonali e delle Zone a Traffico Limitato;
- a meno di 200 metri dagli Ospedali e dalle strutture sanitarie private assimilate;
- a meno di 200 metri dai Cimiteri e dai luoghi di culto.

[5] Per quanto riguarda la pubblicità elettorale, si applicano le disposizioni dell'art. 7 della legge n. 130/1975. La pubblicità elettorale è autorizzata dal Sindaco del Comune ed ove tale pubblicità riguardi più comuni contemporaneamente, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto.

[6] In ogni caso la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore ambientale, fissati dal Decreto del Presidente del Consiglio 1° Marzo 1991.

Art. 28 - Pubblicità sui veicoli

[1] E' recepita integralmente la disciplina dagli articoli 23 e 54 del Codice della Strada e s.m.i., e dall'art. 57 del Regolamento di attuazione del C.d.S. (D.P.R. 495/92 e s.m.i.). Sui velocipedi (biciclette, risciò e cargo bike) è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del C.d.S D.P.R.495/1992.

La possibilità di esporre pubblicità sui velocipedi è consentita solo alle seguenti condizioni:

la pubblicità e i mezzi di propaganda dovranno essere conformi a quanto previsto dall'art. 23 del Nuovo C.d.S. e dall'art.47 all'art. 59 del relativo Regolamento di attuazione;

- il messaggio pubblicitario non deve superare le dimensioni di mt.1,00 x mt. 0,70;
- rispetto delle norme contenute negli artt. 50-182 del C.d.S. e art.377 del Regolamento di attuazione del C.d.S.;
- il veicolo deve essere tenuto in movimento, l'eventuale sosta non dovrà prolungarsi oltre i 30 minuti, dopo i quali il veicolo deve essere spostato di almeno mt. 500;
- la sosta non deve recare intralcio alla circolazione veicolare e pedonale;
- la sosta non deve essere effettuata a meno di mt. 50 dalle intersezioni stradali e comunque non deve arrecare disturbo o creare confusione con la segnaletica stradale.
- la sosta non deve avvenire all'interno della ZTL o delle Aree Pedonali;
- la sosta può avvenire solo sulla carreggiata e parallelamente all'asse stradale, salvo nelle rastrelliere presenti.

Per i riscio e cargo bike a noleggio con conducente la sosta deve avvenire all'interno delle aree appositamente individuate.

[2] La possibilità di esporre pubblicità sugli autoveicoli è vincolata alla circolazione dinamica dei medesimi sulle strade di uso pubblico ed in ogni caso secondo le prescrizioni dettate dal Regolamento del C.d.S. e dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di Canone Patrimoniale Unico (art. 1 comma 816 e seguenti L. 160/2019 e s.m.i.).

[3] La possibilità di effettuare la pubblicità sugli autoveicoli in forma statica è consentita ai quadricicli a motore individuati alla lettera h, comma 1, dell'art. 53 e ai veicoli speciali, così come definiti dall'art. 54 del C.d.S. e dall'art. 203 del relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 495/92 e s.m.i.), e solo nel caso in cui tali automezzi ad uso specifico pubblicitario rispettino le seguenti condizioni:

- siano noleggiati, ai sensi del D.P.R. n. 481/2001, senza conducente;
- siano semoventi;
- siano provvisti di carrozzeria apposita che non consenta altri usi se non quelli pubblicitari;
- che la pubblicità sia installata su supporti di superficie non superiore a mq. 6 per ogni fiancata laterale;
- che le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
- che la pubblicità sia esclusivamente relativa al soggetto che ha noleggiato l'autoveicolo, realizzando quindi la tipologia pubblicitaria per conto proprio;
- che prima di effettuare la pubblicità in forma statica, la ditta pubblicizzata richieda regolare autorizzazione per un periodo non superiore a tre mesi;
- che l'autoveicolo sia parcheggiato esclusivamente nelle seguenti vie: Via Bologna angolo Via Passega (piazzale pubblico), Via Bologna (cc.nn. 272 – 278/b, controviale nel tratto tra Via della Spiga e Via Gandini), Via Canapa (nel controviale in uscita), Via Carli (nei tratti di collegamento con la pista ciclabile), Via Eridano (parcheggio privato ad uso pubblico- ex Zanolini), Via Ferraresi angolo Via Veneziani, Viale Krasnodar (parcheggio privato uso pubblico – Centro commerciale Conad), Via del Marengo (zona centro commerciale Pontelagoscuro), Via Modena (parcheggio centro commerciale, Via Mulinetto angolo Via Argine Ducale (controviale chiuso), Via Pomposa (parcheggio privato ad uso pubblico – Interspar), Via Silvan (strada privata ad uso pubblico);
- che gli autoveicoli parcheggiati e regolarmente autorizzati non siano in numero superiore a 2 (due) per ogni area prevista. Per il principio della rotazione e della temporaneità dell'utilizzo delle aree di sosta consentite, il limite di 2 (due) veicoli per area di sosta, pur adeguato alle necessità, a tutela dell'utilizzo più equilibrato di tali aree, stabilisce che in presenza di più domande non ne possano essere autorizzate più

di una per impresa;

- che sia comunicata la pubblicità e/o l'occupazione del suolo, prima di parcheggiare l'autoveicolo, con contestuale pagamento del canone patrimoniale, laddove dovuto.

[4] La mancanza anche di una sola delle condizioni indicate al comma 3) comporta l'applicazione dell'art. 23 del C.d. S. e delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di Canone Patrimoniale Unico.

[5] E' vietata ogni altra tipologia di pubblicità, diversa da quella indicata al comma 3), su veicoli o su rimorchi, anche se dotati di espositori, vele, pannelli ecc. Il divieto di effettuare pubblicità mediante la sosta prolungata di veicoli pubblicitari comporta la rimozione o la copertura della pubblicità stessa, in modo da renderla inefficace.

[6] I veicoli pubblicitari di cui al comma 5) che stazionino sia all'interno, sia all'esterno delle strade di uso pubblico, violando quanto sopra prescritto, perdono le caratteristiche e qualità di veicoli, così come definite dall'art. 46 del C.d.S. con la conseguente applicazione dell'art. 23 del C.d. S. e delle disposizioni normative e regolamentari in materia di Canone patrimoniale unico.

Art. 29 - Espositori temporanei

[1] Trattasi di pubblicità collegata a fatti occasionali e contingenti, relativi a manifestazioni pubbliche, eventi culturali, folcloristici e di rievocazioni storiche, di spettacolo o circensi. Gli impianti pubblicitari ammessi a titolo di espositori temporanei sono quelli definiti all'art. 4, come plance, cartelli, trespoli polifacciali. Possono essere autorizzati in deroga a quanto previsto relativamente alla documentazione da presentare per tutte le altre categorie di mezzi e impianti pubblicitari.

[2] Tale forma pubblicitaria se realizzata nella forma di plancia può essere consentita nelle dimensioni standard di cm 70 x 100 cm, mentre nel caso sia realizzata nella forma di cartello (scheda n. 18 - PGI) , può essere consentita nelle dimensioni di cm. 100 x 150 cm, fino ad un totale di n. 30 unità.

[3] Qualora si tratti trespoli polifacciali, tali tipologie sono consentite esclusivamente in Zona A1 (art. 3, comma 3, del P.G.I.), con messaggi di tipo istituzionale, ancorché recanti scritte o loghi di ditte sponsor. In presenza di loghi, marchi, scritte commerciali di ditte sponsor, il messaggio di pubblica utilità, pur non rivestendo rilevanza economica, è soggetto al pagamento dell'imposta di pubblicità.

[4] La domanda di installazione deve essere presentata all'ufficio comunale competente che provvede al rilascio o al rigetto entro 30 giorni dalla suddetta data di presentazione, e comunque entro i termini indicati dal successivo art. 36. L'installazione autorizzata deve essere rimossa entro le ore 24:00 del giorno successivo a quello finale autorizzato.

[5] Il richiedente deve documentare l'apposita richiesta, allegando o indicando per esteso, le strade dove intende effettuare la promozione pubblicitaria, ad esclusione delle vie inserite nel centro storico, classificate ambito Centro Storico come individuate dal PSC.

Art. 30 - Cartelli ed espositori nei cantieri edili

[1] Nei cantieri edili, al loro interno ed all'interno di aree delimitate, soggette ad

urbanizzazione in atto, in conformità a quanto previsto dal vigente piano generale degli impianti pubblicitari, possono essere accordate autorizzazioni di tipo temporaneo, per l'esposizione di cartelli promozionali della vendita immobiliare, relativa alle tipologie abitative in costruzione presso il cantiere. In questa tipologia sono comprese anche le esposizioni pubblicitarie effettuate da operatori professionali diversi dal costruttore principale, ma riferite a lavori eseguiti nel cantiere. Per tali cartelli e mezzi pubblicitari, le dimensioni massime non possono eccedere i 20 mq.

[2] Non rientrano in questa tipologia i cartelli, previsti obbligatoriamente dal regolamento edilizio, che ne dispone l'esposizione nei cantieri con l'atto di concessione o di autorizzazione, senza l'applicazione di altre forme grafiche aggiuntive o di illustrazioni pittoriche, promozionali della vendita immobiliare o di propaganda delle applicazioni tecnologiche esercitate dalle ditte operanti nel cantiere.

[3] La domanda per le esposizioni, di cui al comma 1, oltre ai documenti previsti dall'art. 34 dovrà contenere gli estremi di protocollo generale (P.G.) dell'autorizzazione o della pratica edilizia.

[4] La pubblicità promozionale della vendita immobiliare, può essere esercitata, solo se attinente al medesimo cantiere ove s'intende esporre tale forma di pubblicità, per un periodo massimo di 12 mesi, previa apposita domanda. Può essere presentata richiesta di rinnovo 60 giorni prima della naturale scadenza.

[5] Negli edifici soggetti ad interventi di ristrutturazione, di manutenzione o di migliorie, in confine con la strada, l'area di cantiere è rappresentata sui limiti esterni dell'impalcatura o della staccionata, anche se installata su parte della strada o della carreggiata.

[6] Nelle strade e piazze inserite all'interno delle zone *classificate ambito Centro Storico come individuate dal PSC*, l'installazione dei cartelli individuati al comma 1) del presente articolo, può essere effettuata entro limiti dimensionali di 8 (otto) mq., sull'impalcatura o sulla fronte del fabbricato.

[7] L'installazione dei mezzi pubblicitari precitati, sugli edifici tutelati e/o vincolati, è soggetta, in ogni caso, al preliminare parere della Soprintendenza competente. Il limite dimensionale precitato, è applicato anche quando il cartello o espositore pubblicitario promozionale, è parte della superficie di una illustrazione pittorica, che riproduce la facciata dell'edificio oggetto dei lavori.

[8] I mezzi pittorici, di cui alla scheda distributiva n. 11 del Piano generale degli Impianti, sono soggetti ad autorizzazione comunale, sentito il parere della Soprintendenza e saranno assoggettabili al pagamento del canone patrimoniale unico se riporteranno messaggi commerciali.

TITOLO V - LIMITI ZONALI E TERRITORIALI PER L'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art. 31 - Zone ed aree di attività concentrate

[1] Agli effetti di questo regolamento, sono individuate le seguenti aree di tipo artigianale, industriale e commerciale entro le quali o verso le quali è possibile esporre mezzi pubblicitari del tipo preinsegna indicati dall'art. 19 precedente:

- Zona artigianale 1 “Nord”: perimetro esterno costituito dalle Vie Padova dal canale Bianco all’argine del Fiume Po, canale Boicelli, Via Romito.
- Zona artigianale 2 “Sud” (Chiesuol del Fosso): perimetro esterno costituito dalle Vie Bologna, raccordo autostradale FE–Portogaribaldi, massicciata stradale del raccordo stradale SS. 64 Porrettana con Via Modena, Via Coronella.
- Zona artigianale 3 “Nord-Ovest”: perimetro esterno costituito dalle Vie Eridano, (fino all’Autostrada), rilevato dell’Autostrada fino al canale di Burana, Via Diana, Via Levi, Modena (da Levi), Turchi, Marconi (tratto verso V. del Lavoro, Via del Lavoro, Viale Po (fino alla massicciata della Ferrovia FE - PD).
- Zona artigianale 4 “Satellite”: perimetro esterno costituito dalle Vie Bologna (lato Ovest), Accorsi, Guidetti, Gandini, Piccolomini, Tassoni, Piazzale Azzurri d’Italia, Veneziani, Ferraresi, Fiera, Luzzaschi, Bologna, Bagni, Anselmi.
- Zona artigianale 5 “S.Giorgio (CAS)”: perimetro esterno costituito dalle Vie Wagner, Fabbri, Ferrovia Ferrara - Rimini.
- Zona artigianale 6 “Estense”: perimetro esterno costituito dalle vie Pomposa, Nazioni, Prinella.
- Zona Industriale: perimetro esterno costituito dalle Vie Eridano, Michelini, Marconi (fino a Via Modena), Via Padova (da Marconi a Bonifiche), Via Bonifiche (fino all’autostrada), massicciata autostrada A 13, Via Eridano.
- Zona Industriale 2 (Piccola media industria – P.M.I.): il perimetro esterno è costituito dalle Vie Diamantina, Vespucci, Diana, Canal Bianco.
- Zona Commerciale “Castello”: il perimetro esterno è costituito dalle Vie Wagner, Curiel, Beethoven, Bardellini, Verga, Bologna (lato Est), Bagni, Malagù, limite area aeroportuale, Via Wagner.
- Zona Commerciale “Le Mura”: il perimetro esterno è costituito dalle Vie Copparo, Via Caretti, fino al distributore di carburanti, verso Via Pontegradella, Via Morari.

[2] Al di fuori dei predetti ambiti zonali, l’installazione delle preinsegne, può essere ammessa solo se l’attività esercitata, è origine o destinazione accertata di un notevole flusso autoveicolare, per trasporto merci o per la vendita di grandi quantità di merci e prodotti.

[3] In ogni caso, l’installazione delle tabelle direzionali di preinsegna, di cui al comma precedente, può essere ammessa sulla strada che conduce direttamente all’attività esercitata nell’abitato, entro il limite di 300 metri. Fuori dall’abitato, l’installazione precitata, può avvenire sulla strada che conduce direttamente alla sede dell’attività esercitata e nei limiti di 2 km dall’azienda.

[4] Fuori dalle zone specificatamente indicate, ma entro i limiti precedentemente precisati, si richiama quanto prescritto all’art. 19.

Art. 32 - Aree e zone soggette a particolari tutele paesaggistiche

[1] Il presente Regolamento recepisce in forma integrale quanto disposto dall’art. 49 “Manifesti e cartelli pubblicitari” del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs., n° 42/2004, secondo il quale, tra le altre cose, è prescritto che lungo le strade site nell’ambito o in prossimità degli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della Soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l’aspetto, il decoro e la pubblica fruizione di beni tutelati.

[2] Con riferimento al combinato disposto degli art. 153 e 134 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e successive modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 156/2006 e D.Lgs. n. 157/2006, è vietata ogni installazione di cartelli stradali ed altri mezzi pubblicitari da collocarsi nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici di cui all'art. 134 del precitato D.Lgs 42/2004.

[3] E'altresì vietata l'installazione di cartelli stradali nelle aree tutelate per legge e dichiarate comunque di interesse paesaggistico elencate all'art. 142 del citato Codice (D.Lgs. 42/2004).

[4] E' recepita integralmente la finalità di tutela paesaggistica espressa al comma 3, art.135, del precitato Codice, in ordine al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni sottoposti a tutela, alla esigenza di garantire i valori riconosciuti del territorio nonché di assumere come principio quello del minor consumo di territorio, in modo comunque da non diminuire il pregio paesaggistico di ciascun ambito – con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree agricole.

TITOLO IV - AUTORIZZAZIONE, COMPETENZA E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 33 - Competenza

[1] Chiunque intenda installare, a lato o in vista delle strade aperte all'uso pubblico, forme pubblicitarie di qualunque tipo tra quelle previste dal regolamento deve presentare apposita domanda al Dirigente, Responsabile del Servizio competente, utilizzando l'apposita modulistica. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo del Canone Unico Patrimoniale.

[2] Le forme pubblicitarie previste dal regolamento del canone unico e dal presente regolamento, sono soggette di regola ad autorizzazione comunale, previa presentazione di domanda prima dell'inizio della pubblicità, documentata del titolare del mezzo pubblicitario secondo le modalità ed i termini indicati negli articoli seguenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 34 comma 6^.

[3] Quando l'esposizione è prevista lungo strade o in vista di esse, ubicate fuori dell'abitato, la domanda è presentata all'Ente proprietario della strada, secondo le prescrizioni dettate dagli art. 23, commi 4) e 5) e 26, comma 3) del C.d.S.

[4] Quando l'esposizione è prevista lungo strade o in vista di esse, ubicate all'interno dell'abitato, anche se appartenenti ad Ente diverso dal Comune, la domanda è presentata, al Dirigente Responsabile del servizio comunale competente, corredata dal Nulla Osta Tecnico dell'Ente proprietario della strada (se già acquisito), ove l'abitato non abbia una popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

[5] Nel caso di esposizione di manufatti pubblicitari lungo tracciati ferroviari, nel caso in cui la pubblicità sia visibile da strade di proprietà comunali e/o interne all'abitato, la domanda e la relativa autorizzazione sono di competenza dell'Ente Ferroviario preposto, previo Nulla Osta Tecnico del Comune.

[6] Nel caso d'installazione di manufatti o impianti pubblicitari di ogni genere, su strade di proprietà di Ente diverso dal Comune, ma posti in vista di strade comunali, i soggetti interessati all'autorizzazione dovranno chiedere ed ottenere il Nulla Osta Tecnico (N.O.T.) del preposto Servizio del Comune, da allegare alla domanda che dovrà essere presentata all'Ente proprietario della strada. In tali casi, la documentazione da presentare al Comune sarà quella prevista dall'art. 34, con il conseguente iter istruttorio.

Art. 34 - Domanda e documenti obbligatori

[1] L'istanza, compilata in ogni sua parte su apposita modulistica deve essere inviata all'indirizzo PEC del competente Servizio dell'ente preposto al rilascio del titolo, corredata dai documenti di seguito elencati:

- a) Dichiarazione di responsabilità, redatta ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. n. 495/92, con la quale il richiedente attesta che il manufatto pubblicitario è progettato per la realizzazione con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici e che l'impianto ed i suoi elementi di sostegno sono stati calcolati per la posa in opera, tenuto conto della consistenza del terreno e dell'eventuale spinta del vento, in modo da garantirne stabilità e sicurezza;
- b) Progetto quotato in scala 1:20 dell'opera da realizzare e relativa descrizione tecnica, dai quali si possano individuare gli elementi essenziali dell'impianto o manufatto e la sua eventuale collocazione su fabbricato esistente, compreso gli elementi che formano il supporto al mezzo pubblicitario proposto; tale documentazione dovrà essere debitamente firmata dal titolare dell'impresa esecutrice dei lavori o dell'installazione, dal proprietario e/o richiedente l'autorizzazione.
- c) Bozzetto quotato, colorato del messaggio pubblicitario da esporre. Nel caso di impianto a messaggio variabile, devono essere presentati tutti i bozzetti, che fanno parte dell'impianto nelle sue variabili.
- d) Documentazione fotografica (panoramica e frontale), che illustri il punto di collocazione e l'ambiente circostante.
- e) Per le sole installazioni pubblicitarie a carattere permanente, deve essere presentata la planimetria catastale ove è riportata la posizione nella quale si chiede l'autorizzazione all'installazione.
- f) Copia del Nulla Osta Tecnico (N.O.T) dell'Ente proprietario della strada, se già acquisito. (Occorre se l'ente proprietario è diverso dal Comune).
- g) Per le zone tutelate o vincolate ai fini storici e/o paesaggistici: copia del parere della competente Soprintendenza, se già acquisito, laddove richiesto, nonché, e solo nel caso di "comunicazione" di cui al successivo comma 6), anche copia del parere dei competenti uffici comunali dell'area del Centro Storico del Servizio Qualità Edilizia e Pianificazione Territoriale.
- h) Dichiarazione di assenso del proprietario dei terreni o dell'immobile, quando l'installazione è proposta su terreno privato o edificio non di proprietà.
- i) Indicazione della sede aziendale segnalata sulle preinsegne.

[2] Per ogni istanza, potranno essere richieste fino ad un massimo di 5 autorizzazioni relative ad una sola fattispecie pubblicitaria di tipo B e C (come riportato nella tabella di cui al comma 2 del successivo articolo 35).

[3] Il richiedente o il soggetto che effettua la comunicazione di cui al successivo comma 6) assume tutti gli obblighi e responsabilità, conseguenti alla documentazione presentata e alla progettata installazione quando autorizzata. Sulla veridicità di quanto dichiarato e presentato, saranno effettuate le opportune verifiche e nel caso di accertata falsità, sarà informato il competente organo giurisdizionale.

[4] Le spese di istruttoria di cui al successivo art. 35 e dell'imposta di bollo, saranno assolte secondo le modalità indicate nel modello predisposto dall'ente.

[5] Il rilascio del titolo autorizzatorio è subordinato al pagamento del canone patrimoniale unico. Il modulo di pagamento del canone unico, nel caso di nuova installazione, verrà inviato contestualmente alla comunicazione con la quale l'ufficio competente informa l'istante che, a seguito di conclusione positiva dell'istruttoria, è possibile emettere il provvedimento di autorizzazione, la cui data di rilascio coinciderà con la data di versamento del canone. (Per le annualità successive al primo anno di validità del titolo l'avviso bonario, corredato del modello per procedere al pagamento, a titolo di semplificazione per il contribuente, verrà emesso ed inviato dall'ente per posta ordinaria o all'indirizzo di posta certificata in caso di imprese o al domicilio digitale comunicato dal contribuente, in tempo utile per consentire il pagamento del canone entro la data di scadenza. Il mancato ricevimento dell'avviso bonario o di parte di esso non giustifica l'omesso o parziale pagamento del canone dovuto nel rispetto della scadenza del 31 marzo o di altra data, se differita.)

L'avviso di pagamento corredato alla comunicazione di cui al periodo precedente avrà scadenza entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rilascio del titolo autorizzatorio. Qualora il pagamento non venga effettuato entro la scadenza indicata nell'avviso, l'istanza decade senza diritto al rimborso degli oneri di istruttoria eventualmente già versati.

Nel caso di installazione effettuata in assenza di pagamento l'esposizione è da intendersi abusiva.

[6] Per le fattispecie pubblicitarie di carattere temporaneo installate all'interno dei cantieri edili, l'istanza di cui al comma 1), è sostituita da una comunicazione, che deve contenere tutti i dati e i documenti descritti dalle precedenti lettere da a) fino a i). La comunicazione è valida come autorizzazione se completa di tutti i dati e documenti di cui al precedente periodo e solo a seguito di avvenuto pagamento del canone unico. La comunicazione può anche essere cumulativa ovvero riguardare più cantieri e messaggi pubblicitari nei medesimi esposti, ed in tal caso, deve riportare per ogni cantiere, oltre ai dati e documenti ante indicati, il periodo, il luogo e la durata di esposizione del/dei messaggio/messaggi pubblicitari oggetto di esposizione. Il periodo temporaneo di esposizione del messaggio pubblicitario indicato nella comunicazione già inviata all'ente può essere variato se comunicato all'ufficio competente prima della data di inizio del periodo oggetto di variazione e previo pagamento dell'eventuale integrazione al canone dovuto se già versato. Resta fermo che non si fa luogo a rimborso di quanto versato ai fini del canone unico.

Art. 35 - Diritti per operazioni tecnico-amministrative di istruttoria

[1] In adeguamento alla normativa nazionale (art. 228 C.d.S. e art. 405 del D.P. R 495/92 di attuazione) relativamente ai "Diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative e per gli oneri di concessione, autorizzazioni, licenze e permessi di competenza di enti proprietari di strade", occorre attenersi alle misure indicate nella sottostante tabella.

[2] Nel caso che la domanda richieda verifiche tecniche o l'esame con sopralluoghi sul territorio, a parziale copertura e rimborso delle spese di istruttoria, è previsto un corrispettivo monetario che viene determinato con riferimento alla tipologia dei manufatti e impianti proposti per l'installazione come indicato in dettaglio nel prospetto di seguito riportato:

Oneri per i diritti ed istruttoria tecnico-amministrativa

		Diritti	Spese istruttorie e sopralluogo
A	Preinsegne installate al di fuori della zona A1 (P.G.I.)	€ 100	+ € 50 complessivi fino ad un numero massimo di 6 preinsegne sullo stesso impianto
B	Segnaletica di orientamento pedonale-turistico per il centro storico	€ 100	+ € 200 per ogni tabella
C	Cartelli stradali, postere simili	€ 100	+ € 50 per superficie espositiva inferiore o uguale a mq. 5
			+ € 100 per superficie espositiva superiore a mq. 5
D	Striscioni o altri mezzi similari che attraversano strade o piazze.	€ 50	-----
E	Locandine, stendardi e simili	€ 50	€ 50
F	Insegne (*)	€ 50	+ € 50 per superficie espositiva inferiore o uguale a mq. 4 (*)
			+ € 100 per superficie espositiva superiore a mq. 4 (*)
G	Impianti di servizio e di pubblica utilità	€ 50	+ € 50 complessivi fino a n. 6 impianti
			+ € 100 complessivi oltre 6 impianti
H	Altre forme di pubblicità e propaganda	€ 150	+ € 100 per superficie espositiva inferiore o uguale a mq. 4
		€ 150	+ € 200 per superficie espositiva superiore a mq. 4

Per tipologie residuali non previste nella presente tabella si rimanda alle spese istruttorie del settore sviluppo economico. (*) Cumulativi per esercizio

Art. 36 - Istruttoria amministrativa e rilascio autorizzazione

[1] La domanda, verificata dal preposto competente ufficio amministrativo, è istruita dal Responsabile del procedimento, in conformità di quanto previsto dalla legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

[2] Se la domanda è regolarmente corredata di tutta la documentazione prevista, l'istruttoria è conclusa entro trenta giorni dalla data di avvio del procedimento, con formale provvedimento di accoglimento o di rigetto. Qualora invece l'istruttoria risulti particolarmente complessa per la necessità di acquisire pareri, di N.O.T per sospensioni o interruzioni dei termini, verifiche ecc., il provvedimento finale è adottato entro 90 giorni

(ovvero nei termini più ampi previsti dalla normativa vigente) decorrenti dalla data di avvio del procedimento.

[3] Il termine indicato al comma 2) è sospeso nel caso in cui la domanda presentata sia insufficientemente documentata. Il termine è altresì ulteriormente sospeso se si rendono necessari ulteriori approfondimenti tecnici. Il richiedente sarà invitato dall'Amministrazione comunale, a mezzo comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata entro 30 giorni dalla comunicazione di sospensione. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende respinta, previa comunicazione all'interessato.

[4] Con la presentazione della documentazione richiesta, riprenderà l'esame della domanda.

[5] L'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni, cura l'istruttoria effettuando le verifiche ed i sopralluoghi necessari alla conclusione del procedimento, acquisendo preventivamente i pareri degli uffici coinvolti, nel rispetto delle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti, dei regolamenti comunali e delle norme di legge.

[6] Per le domande riguardanti opere da realizzare su edifici o aree all'interno della zona A1, o di zone assoggettate a vincoli di tutela per le bellezze naturali o paesaggistiche o comunque su beni di interesse storico, artistico o culturale, l'Amministrazione comunale procede al rilascio dell'autorizzazione nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia (D.Lgs. n. 42/2004, artt. 52 e 153);

[7] L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di rispettare le leggi, i regolamenti, compresi i regolamenti condominiali, ed ogni eventuale diritto di terzi, né lo esime dall'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altre Autorità o Enti;

[8] Le domande riferite agli impianti pubblicitari permanenti devono riportare il messaggio pubblicitario completo. Gli impianti destinati ad affissione diretta dovranno riportare nella domanda la specifica destinazione.

[9] Per gli impianti destinati ad affissione diretta su suolo pubblico o privato, si applicano le disposizioni previste dall'art. 20 del Capo IV del vigente PGI.

[10] Qualora l'installazione del mezzo pubblicitario comporti l'occupazione di spazi o areepubbliche appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune o a quelli soggetti al regime del demanio, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, regolarmente costituita nei modi di legge, l'autorizzazione non comprende la concessione all'occupazione dello spazio, area pubblica o area privata gravata da servitù di pubblico passaggio.

[11] La conclusione negativa del procedimento, entro i termini previsti, sarà motivata e dovrà essere notificata al richiedente con posta raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando altresì i termini per l'esercizio dell'opposizione e l'Autorità verso la quale il richiedente potrà indirizzare l'eventuale ricorso.

[12] L'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari non può essere compresa tra le attività che possono essere avviate ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 Agosto 1990, n° 241, senza l'autorizzazione, con la semplice S.C.I.A., fatti salvi i casi previsti dal comma 2 bis del successivo art 39-bis.

[13] Nel provvedimento conclusivo saranno indicati i termini e l'Autorità Giudiziaria

verso la quale il richiedente potrà proporre l'eventuale ricorso.

Art. 37 - Validità dell'autorizzazione

[1] La validità dell'autorizzazione, in conformità all'art. 27, comma 5 del C.d.S., è stabilita come segue:

- Nell'ambito urbano e sulle strade di proprietà comunale, l'autorizzazione per gli impianti permanenti di dimensioni di cm. 600x300 cm è valida anni tre. Può essere rinnovata secondo le procedure indicate al successivo art. 40.
- Per le insegne di esercizio, le targhe professionali e d'esercizio, le bacheche e simili, l'autorizzazione è valida fino a modifica della titolarità della stessa ovvero, fino a quando i mezzi pubblicitari precitati mantengono le caratteristiche strutturali, dimensionali, di colore, di composizione grafica e di manutenzione previste nell'autorizzazione medesima.
- Per i cartelli, le insegne pubblicitarie e gli altri mezzi pubblicitari diversi da quelli temporanei e provvisori, anni tre. Può essere rinnovata secondo le procedure previste dall'art. 40.
- Per le fattispecie pubblicitarie e promozionali installate nell'ambito dei cantieri edili, l'autorizzazione è rinnovabile per un periodo non superiore all'anno, previo inoltro all'ufficio competente della comunicazione di cui al comma [6] dell'art. 34, prima della scadenza della medesima. Restano ferme e valide le autorizzazioni rilasciate anteriormente all'introduzione della comunicazione di cui al precedente periodo.

[2] L'Amministrazione comunale può revocare o sospendere in ogni momento l'autorizzazione, ovvero modificare la durata della stessa, per ragioni di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

[3] I provvedimenti di autorizzazione previsti da questo regolamento, sono rilasciati salvaguardando i diritti dei terzi e con l'obbligo per il titolare dell'atto autorizzatorio, di procedere alla riparazione degli eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico e stradale dalle opere realizzate.

[4] L'autorizzazione cessa di ogni validità, nel caso l'impianto o il mezzo pubblicitario, sia dato ad altri, anche solo per uso provvisorio, ovvero ceduto ad altri, senza che si sia provveduto a regolarizzare il subentro, con le modalità indicate dall'art. 41.

Art. 37 bis – Deroghe

La durata delle autorizzazioni a carattere permanente, che verranno rilasciate e/o rinnovate dal mese di maggio 2021 fino al 31.12.2021, ai sensi degli artt. 34 e seguenti del vigente regolamento per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati, in deroga a quanto previsto dal medesimo regolamento, avranno durata fino al 30 giugno 2022, o fino alla data di adozione del nuovo Piano Impianti se successiva, con possibilità di proroga per il periodo residuo di validità triennale del titolo rilasciato, senza costi aggiuntivi di istruttoria. Per gli impianti di dimensioni uguali o maggiori a 6 mq. X 3 mq. La proroga può essere consentita con le stesse modalità, e senza costi aggiuntivi di istruttoria, per il periodo residuo di validità quinquennale del titolo rilasciato. La proroga delle autorizzazioni rilasciate in attuazione ai precedenti periodi è consentita qualora le medesime non siano in contrasto con le disposizioni e le tempistiche del nuovo piano (sia in termini di collocazione, di distanza che di tipologia, struttura dell'impianto ecc.). In caso contrario, i titoli autorizzati saranno oggetto di revoca e gli impianti dovranno

essere rimossi, con oneri a carico dei titolari medesimi, oppure in alternativa potranno essere ricollocati e /o sostituiti a spese del titolare dell'autorizzazione, laddove ce ne fosse la possibilità, nel rispetto delle modalità e tempistiche indicate dall'ente ed in conformità del nuovo piano impianti e dei regolamenti collegati.

Per le autorizzazioni già rilasciate ai sensi degli artt. 34 e seguenti del vigente regolamento per l'installazione della pubblicità stradale nei centri abitati, sarà mantenuta la validità in essere e la naturale scadenza, sempreché alla data di adozione ed esecutività del nuovo Piano Impianti e dei regolamenti collegati, le autorizzazioni medesime non siano in contrasto con le disposizioni del Piano e dei regolamenti collegati. In caso contrario si procederà alla revoca delle autorizzazioni e sarà onere dei titolari medesimi procedere alla rimozione degli impianti e/o alla loro eventuale ricollocazione, laddove ce ne fosse la possibilità, nel rispetto delle tempistiche e indicazioni fornite dall'ente. La revoca, in caso di adozione del Piano anteriormente al 30 giugno 2022, avrà effetto dal giorno successivo o comunque da diversa e successiva data disposta dall'ente.

Le istanze di rinnovo di autorizzazioni protocollate e registrate successivamente al 31.12.2021 ed in vigore del nuovo Piano Impianti, saranno valute ed istruite tenuto conto delle nuove disposizioni del Piano e dei regolamenti ad esso collegati.

Le istanze di rinnovo di autorizzazioni protocollate e registrate successivamente al 31.12.2021, non ancora in vigore del nuovo Piano Impianti, saranno oggetto di sospensione fino al 30.06.2022 o fino alla data di adozione del nuovo piano, se successiva. In tale caso le autorizzazioni in essere continueranno ad avere validità fino al 30 giugno 2022 o fino alla data di adozione del nuovo piano e dei regolamenti collegati, se successiva.

Le istanze di nuove autorizzazioni protocollate e registrate successivamente al 31.12.2021, restano sospese fino alla data di adozione ed esecutività del nuovo Piano Impianti e/o dei regolamenti collegati, qualora non ancora adottato alla data di presentazione delle istanze medesime.

Art. 38 - Casi particolari

[1] Per l'installazione di mezzi pubblicitari (cartelli, striscioni, locandine, plance, standardi e bandiere, segni orizzontali), con carattere di temporaneità, la documentazione da presentare con la domanda, può essere limitata agli elaborati indicati ai punti a), b), d) dell'art. 34, ove il richiedente fornisca un elenco delle varie installazioni richieste, indicandone esattamente il punto di collocazione. L'ufficio competente all'esame della domanda, potrà richiedere, per la particolarità della richiesta, altri documenti ritenuti necessari.

[2] La temporaneità è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione regolarmente indetta e/o autorizzata, così come previsto nei precedenti articoli 11, comma 3), lettere h ed i, e 21, comma 1),

[3] Per l'esercizio dell'attività di pubblicità fonica, espletata con regolare autorizzazione, è sufficiente che il richiedente indichi sulla domanda, oltre ai propri dati identificativi, il contenuto del messaggio pubblicitario da diffondere, il periodo/giorni e gli orari di svolgimento.

[4] La domanda per l'installazione di mezzi pubblicitari a carattere sanitario, a norma della legge n. 175 /1992, (targhe per professioni sanitarie, professioni sanitarie ausiliarie ed associazioni professionali fra sanitari, targhe o insegne per case di cura private,

gabinetti ed ambulatori mono o polispecialistici e per l'esercizio di arti ausiliarie delle professioni sanitarie) deve essere presentata al servizio competente per la specifica materia. Tale servizio provvederà al rilascio dell'autorizzazione, previo nulla osta tecnico dell'ufficio competente.

Art. 39 - Modifica del messaggio pubblicitario

[1] La modifica del messaggio pubblicitario posto su impianti temporanei o permanenti, ad esclusione degli impianti destinati ad affissione diretta, deve essere oggetto di comunicazione rivolta all'Ufficio comunale competente, allegando il bozzetto colorato del nuovo messaggio, unitamente alla copia dell'autorizzazione già posseduta.

[2] La variazione del messaggio pubblicitario potrà essere effettuata fino ad un massimo di 4 volte all'anno per ognuno degli anni di durata e validità del titolo autorizzatorio, nei casi in cui venga sostituito il soggetto pubblicizzato. La comunicazione di variazione deve pervenire all'ufficio che ha rilasciato il titolo almeno 5 giorni prima dalla variazione del messaggio pubblicitario. L'omessa comunicazione per la fattispecie descritta al presente comma, è causa di decadenza ai sensi del successivo art. 44.

[3] La comunicazione di cui sopra non è dovuta nel caso in cui la modifica del messaggio riguardi esclusivamente promozioni commerciali effettuate per il medesimo soggetto pubblicizzato. In tale ipotesi non ci sono limiti di variazione del messaggio.

[4] Sulla base della comunicazione di sostituzione del messaggio, l'ufficio competente procede ad aggiornare il titolo autorizzatorio registrando gli estremi di protocollazione della comunicazione ed il nuovo messaggio sulla copia del provvedimento conservato dall'ufficio, all'interno dell'apposita tabella collocata in calce all'atto. L'aggiornamento dell'autorizzazione con le modalità ante indicate non modifica la durata della medesima e la relativa scadenza.

[5] In tutti i casi di manutenzione dell'impianto/ cartello il periodo massimo di durata della manutenzione non potrà superare i 30 gg. In tali casi e per tutta la durata della manutenzione occorre che sia apposto un cartello recante la scritta: " cartello in manutenzione". L'inizio e la fine del periodo di manutenzione del manufatto/cartello devono essere preventivamente comunicate all'ufficio competente. Nel caso di interventi urgenti la comunicazione può essere effettuata anche nei 5 gg. successivi all'inizio del periodo di manutenzione.

Art. 39 bis – Variazione della tipologia del mezzo pubblicitario autorizzato

[1] Con istanza, come previsto agli artt. 34 e 36 del presente Regolamento, è possibile variare la tipologia del mezzo pubblicitario in possesso di autorizzazione in corso di validità, consentendo la modifica della tipologia da cartello stradale di tipo permanente, ad impianto di affissione diretta. In tal caso decade l'autorizzazione originaria.

[2] Nel caso in cui non vengano modificate le dimensioni, e/o le superfici espositive, e/o le ubicazioni degli impianti precedentemente autorizzati come cartello stradale di tipo permanente, non è necessario allegare all'istanza medesima gli elaborati previsti dall'art. 34 lettere a), b), c), d), e), f). La domanda dovrà essere corredata dalla copia della precedentemente autorizzazione rilasciata in corso di validità.

(2 bis) Nelle insegne di esercizio nel caso di cambio immagine del messaggio (conservando le medesime dimensioni) e purché l'insegna non sia collocata su immobile vincolato o entro mura, va presentata una SCIA (modulistica predisposta dall'amm.ne comunale); la SCIA è

sempre presentata anche in caso di subingresso.

[3] Le autorizzazioni in fase di variazione, ma in corso di validità, durante il procedimento di variazione, non perderanno la propria efficacia sino alla data di rilascio dell'autorizzazione di variazione della tipologia.

[4] In caso di rigetto dell'istanza di variazione, la precedente autorizzazione resterà attiva senza perdere efficacia fino alla naturale scadenza.

Art. 40 - Rinnovo dell'autorizzazione

[1] L'autorizzazione è rinnovabile a condizione che la richiesta sia presentata dallo stesso soggetto intestatario dell'atto precedentemente autorizzato. La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata con un anticipo, rispetto alla scadenza naturale dell'autorizzazione, compreso fra i 30 ed i 90 giorni. L'istanza presentata con anticipo superiore ai 90 gg è dichiarata inammissibile in quanto presentata oltre i termini. L'istanza dovrà essere corredata dalla autodichiarazione (ex art. 47 e 76 D.P.R. 445/2000) attestante il permanere della situazione precedentemente autorizzata, allegando la copia del precedente provvedimento autorizzatorio. Ai fini del rinnovo si applicano le modalità e i termini di cui al precedente art. 36.

Art. 41 - Subentro

[1] Chiunque subentra nell'attività d'esercizio di una qualsiasi delle forme pubblicitarie indicate nel regolamento, senza alcuna modifica di quelle autorizzate, deve presentare domanda secondo le prescrizioni indicate all'art. 34, o entro 30 giorni dalla data d'inizio attività, così come dichiarato alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, limitatamente al rilascio del provvedimento autorizzatorio per l'esposizione di impianti pubblicitari e salvo quanto previsto agli effetti della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta di pubblicità.

Art. 42 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

[1] Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a:

- Installare l'impianto o mezzo pubblicitario entro 90 giorni dal rilascio del titolo autorizzatorio.
- Verificare costantemente lo stato di conservazione dell'impianto autorizzato, compresi gli elementi di sostegno.
- Effettuare ogni intervento necessario al loro mantenimento, nelle condizioni di esercizio autorizzate.
- Procedere anche per ragioni di sicurezza, alla manutenzione (ovvero reintegrazione in altra sede, previa autorizzazione, ove necessario) del manufatto pubblicitario, segnalando contestualmente, all'ufficio competente alla registrazione dell'impianto, la momentanea rimozione. Il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere alla re-installazione dell'impianto pubblicitario temporaneamente rimosso entro 90 giorni dalla comunicazione di rimozione.
- Adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni e condizioni, impartite dal Comune, al momento del rilascio dell'autorizzazione o, anche successivamente, per intervenute emotive esigenze.
- Procedere alla rimozione dell'impianto o del mezzo pubblicitario ove si sia determinata la decadenza o la revoca dell'autorizzazione.
- Provvedere alla rimozione dei segni orizzontali reclamistici, degli striscioni,

delle locandine, degli standard e degli altri mezzi pubblicitari momentanei, entro le 24 ore successive al concludersi della manifestazione promossa, ripristinando lo stato dei luoghi e della sede o pavimentazione stradale preesistente.

- Provvedere alla rimozione dei manufatti e impianti pubblicitari, al termine dell'esposizione autorizzata, ripristinando lo stato dei luoghi e delle cose preesistenti all'installazione autorizzata.
- Installare la targhetta di riconoscimento e identificazione dell'impianto pubblicitario secondo le prescrizioni dettate dall'art. 43.

Art. 43 - Targhetta d'identificazione

Si rimanda all' art. 10 comma 11 del vigente PGI – che testé recita: “I cartelli non appartenenti agli impianti affissionali pubblici, devono essere dotati di una targhetta di identificazione di materiale resistente/adatto agli usi esterni), indicativamente di dimensioni cm. 20 x12 cm (bxh), applicata saldamente in posizione visibile e facilmente accessibile , sulla quale dovranno essere incisi i seguenti elementi:

- Comune di Ferrara;
- titolare della autorizzazione;
- numero autorizzazione;
- numero impianto;
- progressiva chilometrica e nome strada o nome strada e n. civico;
- data di scadenza.

La targhetta dovrà essere sostituita:

- ogni qual volta sia rilasciata un'altra autorizzazione che comporti la variazione degli elementi sopra elencati;
- se anche uno solo degli elementi di identificazione non sia più leggibile o riconoscibile;
- qualora sia asportata prima della data di scadenza.”

Art. 44 - Decadenza, revoca e sospensione e modifica dell'autorizzazione

[1] Sono causa di decadenza dell'autorizzazione:

- L'inosservanza dei termini di tempo di giorni 90, dalla data di rilascio per procedere all'installazione.
- La non rispondenza del messaggio pubblicitario rispetto a quello autorizzato.
- L'irregolare o mancato esercizio della forma pubblicitaria o dell'impianto autorizzato.
- L'inosservanza delle condizioni dettate nell'autorizzazione e delle prescrizioni regolamentari.
- Il trasferimento del manufatto o impianto pubblicitario ad altro soggetto, in violazione dell'art. 41.
- Il mancato pagamento del canone per la forma pubblicitaria autorizzata.
- La modifica anche parziale delle caratteristiche dimensionali e strutturali del manufattoo impianto pubblicitario, effettuata senza autorizzazione.
- La mancata comunicazione di variazione del messaggio prevista dal precedente art. 39.

[2] L'autorizzazione è revocata :

- per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- per difformità rispetto all'oggetto dell'autorizzazione;
- per mancato rispetto delle condizioni previste nella stessa autorizzazione.
- per l'inosservanza di norme regolamentari e legislative.

[3] Per sopravvenute e motivate ragioni di ordine pubblico, d'urgenza, modifica di norme regolamentari e legislative, l'autorizzazione può essere sospesa o modificata nei termini e nelle condizioni specifiche.

Art. 45 - Vigilanza

[1] Il Comune effettua la vigilanza sui manufatti e impianti pubblicitari di ogni genere e tipologia, a mezzo della Polizia Municipale e dei propri incaricati, ai sensi dell'art. 23 comma 13 del C.d.S. e dell'art. 56 del D.P.R. n.495/92, sulla osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, l'installazione dei manufatti pubblicitari, sulla conformità delle opere all'autorizzazione rilasciata, sui termini di scadenza delle stesse, nonché sullo stato di conservazione, di manutenzione degli impianti.

[2] Ogni inadempienza o difformità, dovrà essere sanzionata secondo la normativa vigente e segnalata al Servizio competente e all'ufficio del Canone Unico.

Art. 46 - Sanzioni

[1] Chiunque installa manufatti, mezzi o impianti pubblicitari e di propaganda, in violazione delle norme del C.d.S., del D.P.R. 495/92 e del presente Regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 23 del C.d.S. e s.m.i, compresa la rimozione. L'autorizzazione eventualmente rilasciata, è revocata.

[2] Chiunque installa o fa installare a proprio uso o utilità, pubblicità stradale di qualunque tipo, senza autorizzazione, oppure, senza sottostare alle prescrizioni dettate dalla normativa o dall'autorizzazione eventualmente conseguita, non potrà richiedere ed ottenere nuova autorizzazione, se prima, non provvederà a rimuovere la pubblicità installata abusivamente ed a ripristinare lo stato dei luoghi preesistente.

[3] La rimozione degli impianti e dei mezzi pubblicitari installati abusivamente o in difformità, è disposta nel caso, secondo la procedura prevista dall'art. 23, commi 13/bis e 13/quarter del vigente C.d.S.

[4] Per le altre violazioni non previste o, non comminabili dal Codice, ma connesse con l'esposizione pubblicitaria abusiva, si farà luogo alle sanzioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento del Canone unico.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI ETRANSITORIE

Art. 47 – Disposizioni finali e transitorie

[1] Le norme del regolamento si applicano a tutti i manufatti e impianti pubblicitari di nuova installazione e di richiesta di rinnovo dell'autorizzazione.

[2] Per quelli preesistenti in contrasto con le nuove norme, si procederà al loro adeguamento o sostituzione, entro due anni dal primo rinnovo di autorizzazione utile, successiva all'approvazione del presente regolamento.

[3] L'entrata in vigore di eventuali modifiche del C.d.S. e del Regolamento di esecuzione, nonché di altre normative inerenti la pubblicità stradale, che dovessero comportare modifiche a quanto prescritto nel presente regolamento ne comporteranno

l'immediato e automatico adeguamento.

[4] Nel caso in cui le norme del presente regolamento prevedano distanze inferiori dal margine della carreggiata rispetto a quelle indicate dalla normativa precedente per l'installazione di manufatti ed impianti pubblicitari, i titolari delle autorizzazioni ancora in essere al momento dell'entrata in vigore del regolamento stesso potranno, anche prima della scadenza di dette autorizzazioni, modificare la collocazione delle rispettive installazioni giovandosi delle nuove distanze regolamentari senza la necessità di chiedere una nuova autorizzazione o la modifica di quella esistente.

Art. 48 - Entrata in vigore

[1] Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione dell'organo competente, al termine del periodo di pubblicazione, fatto salvo l'applicazione dell'art. 134 del Testo unico Enti locali (D. Lgs. 267/2000).

[2] Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alla normativa generale.



COMUNEDI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità




**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'INSTALLAZIONE DELLA PUBBLICITA' STRADALE NEI CENTRI ABITATI
(Delibera di C.C. n. 21/64830/07 del 03/12/2007 modificata con Delibera di C.C. n.
23/25406/08 del 12/05/2008
Delibera di C.C. n. 19/97413/2010 del 13/12/2010 e Delibera di C.C. n.
6/30883/13 del 03/06/2013)**


**ABACO ATTIVITÀ COMMERCIALI
IN CENTRO STORICO**

(INTEGRAZIONE)


MARZO 2015



Elaborato grafico FIG.1





Elaborato grafico FIG.2




SEZIONE A-A'


INSEGNA A BANDIERA



TIPO "A"



TIPO "B"



VISTA FRONTALE





TIPO "C"



VISTA FRONTALE

TARGHE DI ESERCIZIO E PUBBLICITARIE

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI




TIPO A
MARMO "BIANCONE" O SIMILI


CARATTERISTICHE CROMATICHE



TIPO B
COLORE "OTTONE"




TIPO C
COLORE "ARGENTO"




TIPO D
COLORE "TRASPARENTE"


TARGHE DI ESERCIZIO E PUBBLICITARIE




LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE DIMENSIONALE




DETTAGLIO




TIPOLOGIA A TARGHE SINGOLE SOVRAPPOSTE E AFFIANCATE
(NUMERO MASSIMO 9 TARGHE)



DETTAGLIO




TIPOLOGIA AD ESPOSITORE MULTIPLO A PANNELLO SINGOLO




DETTAGLIO


TARGHE DI ESERCIZIO E PUBBLICITARIE




LOCALIZZAZIONE E CARATTERISTICHE DIMENSIONALE




DETTAGLIO




TIPOLOGIA A TARGHE SINGOLE SOVRAPPOSTE E AFFIANCATE
(NUMERO MASSIMO CONSENTI 9 TARGHE)



DETTAGLIO





TIPOLOGIA AD ESPOSITORE MULTIPLO A PANNELLO SINGOLO



DETTAGLIO

Elaborato grafico FIG.6

TENDE SOLARI




TENDA ESTENDIBILE

LA TENDA PUO' SBORDARE DAL FILO DELLA VETRINA DI MASSIMO CM.20

Elaborato grafico FIG.7

TENDE SOLARI




TENDA ESTENDIBILE

PER REALIZZARE UNA TENDA UNICA LA DISTANZA MASSIMA TRA UNA VETRINA E L'ALTRA DEVE ESSERE DI CM. 80
LA TENDA UNICA PUO' ESSERE ESTESA PER MASSIMO N.3 VETRINE

Elaborato grafico FIG.8

TENDE SOLARI



TENDA ESTENDIBILE

LA TENDA PUO' ESSERE UTILIZZATA COME COPERTURA PER UNA DISTESA TAVOLI
DOVRA' ESSERE GARANTITO IL PASSAGGIO DI CM.100 IN CORRISPONDENZA DEL FABBRICATO

Elaborato grafico FIG.9